TRATTATO
DELLA
PROPRIETA' E
PECVLIO DE' REGOLARI.

Con vn Discorso morale, intorno alla Comunità Religiosa.

Del Molto Reuer.

M. VINCENZIO PVCCINI,

Gouernatore, è Confessoro del Monistero di Santa Maria degli Angioli, di Borgo San Fridiano di Firenze.

Con Licenza de' Superiori, & Priuilegio.

IN FIRENZE M.DC.XIX.

APPRESSO I GIVNTI.

AL MOLTO REV.do
IN CRISTO P. MIO OSS.
Il Padre Fr.
IGNAZIO DEL NENTE,
Del'ordine de' Predicatori
Nel Conu. di S.Marco di Fir.

Fferisco à Vostra Paternità molto Reuerẽda, questo mio breue discorso, circa la pouertà de Regolari, per che son' sicuro, che da lei per ogni rispetto, sarà gradito ca-

ramente. Il Religioso, che ha postò le sue delizie, nell'osseruanza de'Santi voti, nō può di veruna cosa gustare maggiormente, che dell'esercizio è trattamento di quelli. Tanto più la P. V. la quale ci hà aggiunto lume particolare, per la frequenza degli studi più graui, e per l'esempio che ne à dato e riceuuto in cotesto deuoto Conuento, doue risplende tanto decoro di Religione, e doue in particolare la Giouentù dedicata à Dio, con si buona norma, si essercita nella perfezione, & à imitazione de Maggiori, si mostra cosi zelante della Comunità Religiosa. Riconosca, Padre mio, in questa piccol'offerta, la molta venerazione, che ò sempre portato alle sue virtù. E degnisi tal'ora ne' suoi Santi sacrifizi rammemorarsi di me, accio', se bene ci trouiamo in diuerso stato, possiamo viuere è morire

insieme, nelle piaghe di Giesù Crocifisso.

Di Firenze, il dì primo di Gennaio. 1619.

Di V. P. molto Reuer.

Aff. Seru. in Cristo.

Vincenzio Puccini.

A'BE-

A' BENIGNI E DEVOTI LETTORI.

O presi à studiare per mio diporto Spirituale, quelche scriueuano i Sō-misti del Peculio de' Regolari, e della pouertà Religiosa. Dipoi auendo trouato frà questi, vn poco di variazione, mi risolsi di far vn raccolto di quella dottrina, che per l'osseruanza di quel voto, mi pareua più soda e sicura. E facilitato dalla pratica auuta, da qual che tempo in quà, di molte Religioni, ne composi meglio che seppi, vn breue trattato.

Non

Non sarei passato più oltre, se da persone di molta grauità, che si degnorno leggerlo, non fussi stato esortato à tradurlo di latina in volgar fauella, e mandarlo in luce. Vedrete in esso rappresentati tre stati, à quali commodamente si posson' referire, tutte le Religioni, e come in ciascuno di quelli probabilmente, si possa viuere in pace di coscienza, e senza scrupoli di Proprietà. Potrete ancora argumentare, quanta ricchezza di Gloria sia preparata in Cielo, à gli Osseruanti Religiosi, poichè da quelli si richiede, così esatta pouertà. Auuisandoui, che se pochi son fatti degni della loro felice sorte, nondimeno possono gli altri approssimarsi, alla loro imitazione, viuendo in pouertà d' affetto, verso le cose mondane. Piaccia à Dio Benedetto purificare gli animi nostri, col suo Santo amore, acciò osseruando la sua legge, meritiamo i premi dell' Eterna vita.

TRATTATO DELLA PROPRIETA' E PECVLIO DE' REGOLARI.

DEL M. REV. M. VINCENZIO PVCCINI.

Vanto sia graue il peccato di quei Religiosi che incorrono nella Proprietà, la legge Canonica à bastanza lo dichiara, gastigando i Proprietarij tanto seueramente, mentre comanda, che come Scomunicati sien priui del Sacro funerale, e sepolti nello sterquilinio. Mà quanto sia pericolosa ne gli stessi Religiosi o huomini ò donne questa Proprietà, non si può già à bastanza esprimere, poi chè sogliono stimarsi leci-

c. cum ad Monast. de stat. Monach. & c. Monach. eod. tit.

to quelche è illecito, e talmẽte aggrandire l'autorità de loro Superiori, che credon poter quelli dispensare della Proprietà; la qual cosa come apparisce ne sacri Canoni allo stesso Romano Pontefice è vietata. E per questo di rado auuiene, come auuertisce il Tritemio, che vogli-no mutarsi d'opinione.

d.c.cum ad Monast.

Opusc. de propriet. Monach.

Sarà adunque cosa molto gioueuole a' Religiosi mostrar loro euidentemente questo pericolo, acciò possino più facilmente schifarlo, e ciò riuscirà, come spero, felicemente, se tratteremo del Peculio, perche da questo o sia acquistato, ò sia semplicemente desiderato, ne nasce e và crescendo la Proprietà de' Regolari. Mà auanti che passiamo più oltre bisogna premettere alcune cose per dichiarazione di certi termini, che saranno sparsi nel progresso del nostro discorso.

Azor. Inst. Moral. cap. 19. lib. 12.

Sappiasi primieramente che queste tre voci, Dominio, Vsufrutto, & vso, sono trà di loro nõ poco differenti, come dalle loro descrizioni chiaramente apparirà.

Il Dominio non è altro, che vna facultà legittima di poter à sua voglia disporre di alcuna cosa.

Bart. in l. si quis differentia ff. de acquir. ter. dom.

L'vsufrutto è vna facultà legittima di poter ser-

ſeruirſi e godere delle coſe altrui, purche ſi conſerui la loro ſoſtanza.

Initio tit. de Viuſu.

L'vſo è parimente vna facultà legittima di ſeruirſi delle coſe altrui, mà non di goderle pienamente, conſeruando però nell'iſteſſo modo la loro ſuſtanza.

Initio tit. uſiit. de Vſu & habit.

Adunque il Dominio è differente dall'vſufrutto e dall'vſo, perche colui, che hà dominio d'alcuna coſa, ne può diſporre liberamente come gli piace, o donandola, od obbligandoſa, o in qualſiuoglia modo alienandola, e coſi non è tenuto à conſeruarla. Mà chi hà l'vſufrutto o l'vſo, è tenuto à queſto perciſamente, come di ſopra.

L'vſufrutto è differẽte dall'vſo, perche l'vſufruttario può cauare da quella coſa, doue hà l'vſufrutto ciaſcuna ſorte di frutto o ſia neceſſario per il ſuo vitto, o ſia ſoprabbondante e ne diſpone à ſuo guſto. Mà l'vſo permette ſolamente che da quella coſa, dou'egli è coſtituito ſi caui dall'vſuario quanto gli baſta per le ſue neceſſità, e coſi eſclude interamente il ſuperfluo.

Notant Iuriſtę in l. hacienus ff. dè Viuit in l. penũ & l. ſeruũ ff de vſu & habit.

Dipoi l'vſo, come dicono i Sacri Dottori è di due ſorte l'vno è certo, quale vien domandato *Vſus Iuris*, l'altro è Incerto quale vien detto *Vſus facti*.

L'vſo certo è quello di ſopra deſcritto; il quale perche conſiſte in Iure, & è radicato nella perſona dell'Vſuario non ſi può rimuouere da eſſa e però ſi chiama certo.

D. Antonius 3. part. tit. 16. cap p. 11.

L'vſo incerto è quello che conſiſte ſemplicemente in fatto, e però non eſſendo radicato nella perſona dell'Vſuario, può eſſer leuato e poſto ad arbitrio altrui, che però Incerto ſi chiama.

tradit etiã Azor Inſt. mor. lib. 12. cap 13. ſub initium.

Nel Secondo luogo principalmente ſi deue premettere quelche propriamente ſia appreſſo i Regolari, Pouertà, Proprietà, Peculio, Peculio Depoſitato, e vita commune.

Ex D. Thõ. 2. 2. queſt. 156 art. 3 & Roder. queſt 29. ar. 1. tom. 3.

La Pouertà ne' Religioſi non pare che ſia altro, che vna promeſſa fatta volontariamente a Dio di non poſſedere o deſiderar di poſſedere qualſiuoglia coſa, mà ſolamente riceuer quello dalla ſua Religione, che appartiene alla neceſſità del viuere Religioſo.

La Proprietà è vn vizio oppoſto alla Pouertà, & all'ora ſi commette quando il Religioſo tien beni mobili o immobili contra voglia, o ſenza licenza del Superiore, o vero gli tiene con licenza di quello, mà con l'animo aborriſce reſtituirli, o vero niente poſſiede, mà ſtà ſoggetto alla mala voglia di poſſedere.

Azor Inſt. Mor. lib. 12. cap. 12.

Il Peculio appresso i Religiosi si può domádare tutto quello che stà separato dal Comune, e attiene à qualcheduno, o da qualcheduno in particolare si possiede.

Azor ibidē cap. 9.

Peculio Depositato si può chiamar quello, che si depone appresso gli Vfiziali pubblici del Conuento, per farsi poi somministrare con licēza del Superiore quel che bisogna per le occorrenze vtili o necessarie.

La Vita comune si dice quella appresso i Regolari, quando à tutti indifferentemente vien prouueduto e sōministrato il medesimo vitto e vestito, e tutto quello che può bisognare da' Ministri del Conuento con autorità del Superiore, & ogni cosa si tratta dispone e possiede a nome comune, escludendo ogni sorte di Peculio e deposito, come si può raccorre dal Concilio Tridentino.

Sess. 25. cap. p.

Nel Terzo & vltimo luogo si deue premettere & auuertire, che queste parole, Regolare, Religioso e simili, che saranno sparse nel presente discorso, si deuono riceuere nel medesimo senso, perchè in quanto s'aspetta al voto della Pouertà, qualsiuoglia Monaca, Frate, o Cenobita nel medesimo modo vien' obbligato. E se mai si douesse apportare cos'alcuna

pro-

propria di Monache, o Frati si farà cō nota particolare e distinta. Questo basti auer detto in luogo di Premesse. Or' passiamo più oltre al nostro proposito.

Tutti i Monisteri, o Conuenti de' Religiosi pare che si possino ridurre à tre stati.

Alcuni sono, doue osseruandosi vita comune vien somministrato dal Conuento quanto fà dibisogno & è suffiziente alle necessità de' Religiosi.

Altri sono, doue non si osserua vita comune, perchè il Conuento non prouede interamente à bisogni de' Religiosi, mà potrebbe bē farlo o da per se stesso, o se i peculij di ciaschеduno Frate o Monaca s'incorporassino.

Altri finalmente sono, che non hanno, ne possono auere in comune, se bene s'incorporassino tutti i peculij tanto che basti à somministrare le cose necessarie per tutti i Religiosi.

Vegghiamo adesso se sia lecito à Regolari in qualsiuoglia stato di questi Conuenti possedere, o auere il peculio, senza cadere nel peccato della Proprietà.

PRI-

PRIMO STATO.

PEr quanto s'attiene al primo ſtato non ci è dubbio alcuno, che a' Religioſi di queſti Conuenti, non è lecito tenere qualſiuoglia ſorte di peculio. Mà perche meglio ſi ſcuopra queſta verità ſarà bene prouarla con autorità e ragioni.

Gratian. in tract. de Reg. discip. cap. 10. 92.

Nel Primo luogo ſi può addurre l'autorità del Sacro Concilio di Trento, il quale auendo ordinato, che niente ſi negaſſe a' Religioſi di quello che è neceſſario, propone pena grauiſſima contro di quelli, che ſaranno trouati, e conuinti d'auer tenuto, o tener peculio.

Seſſ. 25. cap. 2.

Nel Secōdo luogo vaglia l'autorità del medeſimo Concilio, il quale comāda che ſi mantenghino tutte quelle coſe, che appartengono alla vita comune. Mà queſta vita comune non ſi può mantenere ammettendo il peculio, che direttamente ſe li oppone, adunque il peculio è neceſſario rimuouere.

cap. antecedẽ.

Nel Terzo luogo ſia l'autorità del teſto al Cap. 4. de gl' Atti degli Apoſtoli, doue di queſti coſi ſi parla. A quelli tutte le coſe erano comuni, e niuno di eſſi aueua alcuna coſa pro-

pria ma à ciascheduno veniua conceduto quel che gli faceua di bisogno.

Finalmente si può molto bene addurre l'autorità di tutti quei Padri Santi, che scrissero le Regole, o Constituzioni di Religiosi proibendo tutti questi con voce comune il peculio, & insieme comandando, che à Religiosi niente sia denegato di quello hanno di bisogno. Il che vien testificato pienamẽte dall'Abbate Tritemio. E serua adesso frà molti l'esempio delle Regole di Sant'Agostino di S. Benedetto, è de Carmeliti. Quella di S. Agost. doue egli dice così. *Non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia, & distribuatur vnicuiq; vestrum à Præposito vestro victus & tegumentum.* Non direte alcuna cosa propria mà tutto sia comune à tutti, & à ciascheduno si distribuisca il vitto & il vestimento. Quella di S. Bened. *Nequis aliquid habeat propriũ, nullã omnino rem, veq, codicẽ & c. omnia verò necessaria á Patre monasterij sperare, necquicquam liceat habere quod Abbas nõ dederit aut promiserit, omniaq; omnibus sint cõmunia nec quisquam suum esse aliquid dicat vel præsumat.* Nessuno abbi alcuna cosa propria ne libro, &c. ma tutte le cose necessarie si sperino dal superiore del monasterio ne sia lecito auere cosa alcuna che non

cap. 5. de propr. Monach.

al p. cap.

Cap. p.

c 35.

sia

sia data, ò permessa dall'Abbate, ma tutte le cose sien comuni à tutti, e nessuno ardisca dire cosa alcuna sua. Similmēte la Reg. de Carm. dice. *Nullus fratrum aliquid esse sibi proprium dicat, sed sint vobis omnia comunia, & distribuatur unicuiq. per manū Prioris, vel per fratrem ab eodem ad id officium deputatum prout cuiq. opus erit.* Nessun Frate dica cosa alcuna esser sua propria, ma tutte le cose vi sien comuni, & à ciascuno distribuisca per mano del Priore, ò per vn Frate da lui deputato à questo offizio, quello che à ciascuno sarà di bisogno. Cap. 9.

Abbiamo sin quì referito quell'autorità, che mostrano nō potersi tener peculio in quei Monasteri ò Conuenti, doue à tutti i Religiosi vien distribuito quanto fà di bisogno, per le loro necessità. Mà non mancano ancora ragioni da prouar l'istesso chiaramente.

E prima non hà dubbio alcuno, che non si permette il peculio se non à questo fine, cioè, che si prouuegga alle necessità del viuere soffi-cientemente. Mà questa ragione non milita in quei Conuenti, doue da i pubblici Ministri vien dispensato à ciascheduno quanto fà di bisogno, adunque in questi Conuenti non si può ammettere il peculio, perchè come dicono i Legisti, doue non è la medesima ragione, non

Testatur D. Antonius tit. 16. par. 3. cap. p.

vi può anch'essere la medesima Regola.

Dipoi fà gran forza il considerare che la vita commune non ricerca solamente, che ciascun Religioso riceua da i Ministri cõmuni del Conuento, tutte le cose che gli bisognano, mà ancora che tutte le cose del Conuento sieno communi à tutti, poichè tale fù la vita comune degli Apostoli, i quali deuono essere imitati da Religiosi. Mà non si può dire comune à tutti, quello che è nel peculio, e si possiede da vn solo, o serue ad vn solo, adunque per custodire la vita comune nel Conuento, del qual noi trattiamo, niuno potrà auere il peculio.

I adigere qu[illegible] de [illegible] [illegible] ad [illegible] Aquilam

Cap.4 Actuum Apostolor

Finalmente questo medesimo si conuince. Perche ciascheduno Religioso è tenuto à cõseruare e propagare la perfezione della sua Religione, come da S. Tommaso benissimo si raccoglie. Mà chi ritiene il peculio, è tanto falso, che faccia il detto di sopra, che più tosto cerca di sbarbare il fondamento della Religione, i quali principalmente consiste nella Pouertà. Adunque il peculio non sarà lecito ad alcuno Religioso, affinchè il bene della Religione non si disturbi.

2. 2. quęst. 86.

Decis aur. par. 2. lib. 3. cap. 19. num. 7.

Mà forse dirà alcuno; Il Superiore, e la legge sono equiparati. Mà quel che si fà per consenso della legge non è illecito, adunque non

sarà

sarà ancora illecito col consenso del Superiore tenere il peculio.

Si risponde che all'ora hà luogo l'equiparazione della legge è del Superiore, quando il Superiore fà cose nō repugnanti alla legge munita di ragione. Mà dalla legge vien proibito al Religioso il peculio per le ragioni validissime che si son' apportate, adunque non si può concedere il peculio dal Superiore.

C. Monac. c. cum ad Monast. de stat. Monach.

Di nuouo replicherà l'istesso. Anzi il Superiore può dispensare il Peculio, e lo dice S. Antonino espressamente; Adunque ottenuta da lui dispensa sarà lecito auere il peculio.

Vbi supra.

Si risponde che l'Antecedente non è assolutamente vero, perchè il Superiore all'ora solamente hà facultà di dispensare, quando ne fà forza qualche causa rationabile.

Però si può ritorcer l'argomento, dicendosi, nel Conuento del qual noi trattiamo, inquanto s'aspetta à Religiosi priuati, non vi è causa rationabile, come di sotto apparirà. Adunque dal Superiore nō vi si può dispēsare il peculio.

Causa rationabile, come scriue Sant'Antonino è di due sorte, ò di necessità, o d'vtilità.

Ibidem.

Là necessità ancora è di due sorte, priuata, o comune. La priuata quando appartiene à priuati. Perchè non si dispensando dal comune

le cose necessarie, in quel caso il Superiore può concedere à Religiosi il giusto peculio, come di sotto apparirà.

La comune necessità si dice esser'all'ora, quá do a' pubblici Ministri del Conuento si deue alcuna cosa concedere, per riparare all'vso e necessità comune.

Parimente è di due sorte l'vtilità, priuata, o comune. Priuata, come quando alcun Libro si domanda per imparare, o pascer l'intelletto di deuoti ammaestramenti. Comune, come quádo ad vn Predicatore fà di bisogno di qualche Libro per giouare communemente altrui col suo studio, e con le sue prediche.

Dico adunque, che nel Conuento, del quale noi trattiamo non vi è alcuna causa rationabile per dispensarui il peculio.

Primieramente non ci può essere causa di necessità priuata, perche già supponghiamo che à Religiosi venga somministrato per mano di pubblici vfiziali, tutto quello che è necessario alla vita comune.

Quanto poi s'appartiene all'altra cagione di necessità comune, di questa non abbiamo da trattare, parlando noi de' Religiosi priuati, e non de pubblici Ministri.

Finalmente non ci può esser cagione d'vtili-

tà

tì priuata o comune, perche parimente ſuppõghiamo non ſolo gl'alimenti e l'altre coſe neceſſarie al viuere, mà ancora quelle che biſognano alla profeſſione Eccleſiaſtica e Regolare, nel medeſimo Conuento eſſer somminiſtrate.

Adunque non potendoſi quiui ritrouare alcuna cauſa ragioneuole per quanto s'aſpetta à priuati Regolari, deueſi riſoluere fermamente, che in detto Conuento il Superiore non può diſpenſare il peculio.

E coſi con autorità e ragione abbiam' prouato, che in eſſo niun' Religioſo può auer peculio, ne può permettere il Supriore che da alcuno vi ſi tenga.

Si eccettua però, che quando accadeſſi che alcun Religioſo di ſimil Conuento aueſſi à far viaggio, ò per ſtudio, ò per qualche altra obedienza, o neceſſità, aueſſi à dimorare doue non fuſſi Conuenti della ſua Religione riformati, può in queſti caſi tenere appreſſo di ſe il peculio, nel modo e cõ le condizioni che più à baſſo ſono notate in queſto trattato, perche in tali luoghi non vi ſono i Miniſtri, o procuratori publici del Cõuento che li prouueghino i ſuoi biſogni, ma eſſo è conſtituito dal ſuo Superiore, in tal caſo come procuratore, è diſpenſiero

Nella diſc. reg. c. x. 2.

di

di se medesimo, e tale, e la comune oppinione de Dottori, e particolarmente. Dal Graziano.

Potrebbesi domandare, se possa il Superiore, in vece delle cose che bisognano à Religiosi, somministrar loro danari, affinchè con essi ciascheduno se le prouegga.

L'Abate Tritemio huomo di gran Santità, aderendo all'oppinione del B. Vberto, tiene la parte negatiua espressamente, fondata nel decreto di Benedetto Papa XII. che apertamente lo proibisce, oltre alle ragioni vrgentissime che egli adduce, la qual maniera va egli dimostrando in queste parole che egli poco doppo soggiugne; Se à Religiosi si ha da concedere, il peculio in denari, e se ciascuno e forzato à prouuedersi da se medesimo, à che dunque serue il constituire à loro Superiore? Guai à te ò Superiore che non temi di ridurre i tuoi sudditi nel l'Egitto del mondo, mentre che consenti che essi possegghino il peculio per il loro priuato vso. Ecco che l'Onnipotente Dio ti ha commesso il suo popolo che fugge dalle tenebre del l'Egitto, acciò per il deserto della Religione lo cõduca alla terra promessa del Cielo, e tu quelli che spontaneamente son venuti à questo diserto, li fai tornare all'Egitto, ad implicarsi ne negozi del Mondo di comprare e vendere, & altri affari terreni.

Cap. 7. de propriet. Monach.

In

In oltre Aluar. Pelag. de Planctu. Eccl. è Silueſt. minor. Nello ſpecchio della Reg. oſſeru. nel voto della Pou. affermano queſta conſuetudine eſſer peſſima, e che fa i Religioſi proprietarij, e che i Superiori di tali conuenti doucrebbono prouuedere à lor ſudditi il ſouuenimento per i lor biſogni, per mano di publico Miniſtro del Monaſtero.

...um. 15.

Ma potria dire alcuno, che manco ſpenderà il Conuento à ſomminiſtrar danari, perchè i Religioſi viueranno più parcamente e ſpenderà ciaſcuno con maggior' aſſegnazione.

Riſpondeſi, che nō conuiene per queſto verſo ſi arricchiſca il Conuento, e non deue il Superiore per auanzare al comune, metter in pericolo la ſalute de' ſuoi Religioſi, e la Regolare Oſſeruanza. Et oltr'a ciò è coſa molto ſconueneuole il veder moltitudine di Religioſi cō prare, e vendere a guiſa di Mercanti, e trattare negozi ſecolareſchi.

Che certo ſaria ſtato meglio, che queſti tali ſi fusſino fermati nel Mondo. Così in perſona loro deplora il medeſimo Tritemio queſto miſero ſtato con queſte parole. Io mi ſon fatto Religioſo accioche ſenza penſiero, e faſtidio delle coſe temporali, potesſi ſeruire con tranquillità di mente al Signore, ſe io di nuouo ſon

Ioan. Trit. cap. 7. de au.

forzato à prouedere le mie necessità, vorrei più tosto esser restato nel secolo. Imperoche soggiugne egli. *Non Monacus curam sui gerit sine periculo, qui autem renunciauit diuitijs mundi aurum non possidet sine peccato.* E questo basti circa il Primo stato de' Monisteri o Conuenti.

SECONDO STATO.

QVanto poi s'aspetta al Secondo stato, doue à Religiosi non vien somministrato il bisogno loro, se bene potrebbe farsi, auanti che risoluiamo alcuna cosa del Peculio, è necessario trattare diligentemente della vita comune.

Certissima cosa è, che in questi Conuenti tāto i sudditi, quanto i Superiori, deuon'ingegnarsi per quanto possono, che vi s'introduca & osserui la vita comune, il che apparirà di sotto chiaramente.

Mà per meglio intendere tutto questo negozio, sarà ben vedere qual diligenza tocchi à fare à Superiori, e quale à sudditi.

Primieramente circa i Superiori, comanda loro espressamente il Concilio Tridentino, che proccurino con ogni diligenza di ridurre la lor Religione alla Regolar disciplina. Mà in che

Ses. 25. cap. 22.

Cap. 6. nu 5.

con-

consiste maggiormente la Regolar disciplina, che in vna perfettissima comunità di viuere; l'accenna il Tritemio Abbate, e Basilio chiama perfettissima comunanza quella, dalla quale è esclusa è sbandita ogni priuata possessione di qual si uoglia cosa.

Cap. 6. n. 5.

Adunque la principal carica del Superiore è il procurare, che i suoi sudditi Regolari, abbracino vn perfettissimo viuere in comune. Il che non meno chiaramente, che grauemente auuisa il B. Padre Sant'Antonino, condannando ancora interamente quelli, che trascureranno questa lor' carica, e le sue parole son queste. Se son Prelati, e non fanno quanto possono senza notabile scãdalo, acciò si viua in comune, pẽso che non sieno in stato sicuro, perchè fauoriscono cosa, che danneggia, anzi distrugge la Religione. Et essendosi detto, che senza notabile scandalo, deuono i Prelati proccurare la vita comune, sappiasi, che non si deue intendere d'ogni minimo scandalo, ma d'vna tal solleuazione e disturbo de' Religiosi, che se ne possa probabilmente temere qual che mal successo. Perche come dice Giouãni Mauburno per disradicare tanto grande errore, si dourebbe auer ardire di far qual si uoglia gran cosa.

In sum. par. 3. tit. 16. 11. cõsentit. gl. in cap. 4. de stat. Monac ibi maximo scãd. &c. facit etiam tex. iũcta g os. in c. vlt. de regul.

in suo Rosect. tit. 2. Alph. 8. memb. 5.

Non mancano ancora molt'altri, che l'istes-

ſo affermano coſtantemente, trà i quali il B. Vberto General Domenicano Commentatore della Regola di Sāt'Agoſtino, Raffaello di Parnaſo, Silueſtro, Graziano, Nauarro, Gregorio di Valenza, e nuouamente Gio: Pietro Barco nello Specchio delle Monache, e Silueſtro nello ſpecchio dell'oſſeru. Reg. e molti altri.

Anzi queſto medeſimo ſi caua dal Sacro Concilio di Trento, poichè auendo eſpreſſamente comandato, che i Regolari, ſi riduchino à vita comune, con molte altre coſe, dipoi per vltimo comanda generalmente à tutti i Superiori, che le predette coſe mettino in eſecuzione: adunque non lo facendo i Superiori, non è dubbio che peccheranno mortalmente, contrariando à queſta Sacra diſpoſizione. Poiche ſecondo la comune opinione de Dottori, quando qualche legge Eccleſiaſtica, vien ordinata con queſta parola *præcipio* come è queſta. Dicendo il ſacr. Conc. Trid. *Neceſſarium eſt præcipere, prout hoc decreto præcipit*. A forza precettiua, e conſequentemente obbliga à peccato mortale. Coſi Nau. in Man. Silu. verb. præceptum, Ang. v. lex. Graſ. com. pr. de Exceſſ. pręlat.

a de propr. nō hab. c. 4
b verbo Religio. 6. n. 7.
c de reg. diſcipl. cap. 10. 2.
d comm. 3 de Regul.
e 22 diſp. 19. q. 4.
f cap. 6.
g cap. 1. ſeſ. 25 iuncto cap. 22.
Cap 13. n. 48.

Il che ſi proua ancora chiaramente con queſta ragione, perche ſe il Padre Carnale non tenendo cura de' figliuoli, pecca mortalmente, ſecondo

condo l'oppinione de' Teologi, tāto maggiormente i Prelati, peccheranno nell'istesso modo, non proccurando di ridurre in sicuro stato, la salute de loro Figlioli Spirituali, quali sono i Religiosi alla lor cura commessi.

Douendo adunque i Superiori, far quanto possono per introdurre ne lor Monisteri la vita comune, pare che da questo se ne possa cauare cinque Proposizioni.

La prima sia, che il Superiore è tenuto prima di tutti gli altri, à lasciare il Peculio, e come dice il Sacro Concilio di Trento, ad incorporarlo nel Conuento: Imperocchè ben si vede cō l'esperienza, che le leggi vniuersali, sono più facilmente riceuute e custodite, quando il Legislatore è primo di tutti gli altri, ad osseruarle: questo ancora vien molto autēticato nella legge Ciuile. E si come nella guerra precede auanti il Capitano, per infiammare i Soldati a combattere; così il Superiòre deue precedere i Religiosi nel lasciare il peculio, acciò quelli mossi dall'esempio di lui, discaccino dalla loro Religione, come nemico capitalissimo la Proprietà, e lietamente riceuino e custodischino la vita comune.

Facit tit. ff. quod quisq; iuris &c. & plebis' Inst. de iur. nat. &c.

La Seconda Proposizione sia, che il Superiore è tenuto à confortare per quanto può, i

ſuoi Religioſi, che ſi contentino ſeguitar la Comunità. E per più facilmente ottenerlo, deue inueſtigare & vſare qual ſi uoglia termine di piaceuolezza & vmanità, non ci eſſendo coſa più efficace di queſta, la quale le ſteſſe fiere ſuol render manſuete e domeſtiche.

La Terza ſia, che il Superiore è obbligato, quando non gioua la piaceuolezza, à moſtrar rigore & auſterità, cercando ancora cõ le minacce di generar terrore ne' ſuoi Religioſi. Coſi ad vn deſtriero tardo e reſtio, quando non ſerue l'applauſo & aſclamazione per eccitarlo, ſi adopera la sferza e lo ſprone.

La Quarta Propoſizione ſia, che il Superiore è tenuto, ſe però (come dice Sant'Antonino) lo potrà fare ſenza notabile ſcandalo, à leuare i peculij à ſuoi ſudditi, per indur frà di loro la vita comune. Ne ſi deue ritirare per lor querele o gemiti, perchè come dice Graziano, è molto meglio in queſto mondo lamentarſi e piangere, che nell'Inferno da perpetuo pianto e ſtridor di denti eſſer tormentato.

La Quinta & vltima Propoſizione ſia, che il Superiore è obbligato non ottenendo da i ſudditi per le ſtrade ordinarie, che accettino la comunità e Riforma, à ricorrer per aiuto à Principi & al braccio Secolare. Il che vien detto

Seſſ. 25. cap. 2.

chia-

chiaramente dal Sacro Concilio di Trento.

Mà non si pensi alcuno, che le dette Preposizioni sieno vane ò leggieri, perche certamente, se non vi fusse altro, da questo solo, vengono prouate, che il Superiore deue fare tutte le diligenze ch'è può, acciochè il suo Conuento si riduca alla comunità del viuere, come di sopra si è detto. Mà non si può già dire, che colui abbia fatto tutte le diligenze, il quale alcuna delle cose predette abbia lasciato. Adunque non le facendo, non sarà scusato da colpa mortale. E per il contrario se harà fatto quáto se gli apparteneua, se ne potrà quietare in conscienza. Perciò guardino i Prelati non esser come dice Isa. *Canes muti non valentes latrare*, ò vero come dice Zach. *O Pastor, & Idolum derelinquentes gregem*, ma procurino esser come dice Giesu Cristo. *Bonus Pastor animam suam ponit pro ouibus suis*.

Cap. 56. Cap 11.

E questo basti auer detto circa l'obbligo del Superiore in vniuersale; Mà che diremo in particolare del Superiore delle Monache?

Le Monache, o stanno sottoposte alla giurisdizione de Vescoui o altri Ordinarij non Regolari, ò vero alla Giurisdizione de' Regolari. Questi per impedimento di molti negozij se son Regolari, soglion deputare al gouerno de' Monasteri vn Regolare, se son Secolari vn Prete Secolare. Si

Si domanda adunque, se questi Gouernatori di Monache, o vogliam' dire Rettori, o con altro titolo nominarli, sieno obbligati à procurare la riforma del Monistero, acciò vi s'introduca la vita comune.

Deuesi rispondere affermatiuamente, poi chè nel Sacro Concilio Tridentino, con parole espresse vien detto, che i Superiori de gli Ordini Regolari, & i Vescoui, o altri Presidenti, son tenuti à procurar questo strettissimamente. Mà i predetti Gouernatori in luogo de' Vescoui, o altri Presidenti sono surrogati, adunque anche loro al medesimo son tenuti. La Conseguenza è chiara, perche il surrogato nelle cause commessegli, è obbligato à far l'vfizio del surrogãte.

Loco cita

Auuertendo però, che i Vescoui, Vicarij, o altri Presidenti, per auer delegato la cura de Monisterij ad altri, non rimangono essi interamente liberi da quella, mà son tenuti à dar ogni sorte d'aiuto à detti Delegati, o sien Gouernatori, o Cõfessori, o per altro nome si chiamino, non solamente per lettere e per mezzo di Predicatori, mà ancora per visite personali, o in qualunque altro modo, che sarà espediente, acciò vi s'introduca la vita comune; Altrimenti resteranno questi Prelati, con scrupolo di peccato mortale, & i Gouernatori, o Confessori, auendo

do fatto da per se stessi quãto poteuano, rimarranno sicuri è quieti nella lor coscienza.

Dirà forse alcuno, che à Gouernatori delle Monache, non è specialmente commessa questa carica, di proccurare la Riforma del Monistero.

Egli si risponde, che è loro cõmesso il proccurare la salute Spirituale delle Monache. Mà come lo possono fare, se non fanno forza che abbraccino la Comunità del viuere, e si contentino riformare il Monistero, donde depende la loro salute?

Risoluiamo adunque, appartenersi ancora à Rettori, o Gouernatori delle Monache, il proccurare cõ ogni diligenza, d'introdurre nel Monistero la vita comune; E se non la procureranno con vigilante cura, ne renderanno strettissimo conto à Dio, e viueranno con gran' rimorso di coscienza, e scrupolo di peccato.

E senz'altro discorso o altri argomenti, lo dichiara molto bene la Sacra Congregazione cõ quelle parole, *Confessarij etiam sedulo hortentur ac moneant Moniales, vt prædictum, Communis vitæ Institutum, & totam Deo seruiendi viam sequantur.* E non ci è dubbio alcuno, che sotto nome di Confessori, si contengono tutti quelli che anno cura è gouerno Spirituale de'Monasteri.

Apud Steph Quaran. tit. Monast. Monialium. n. 45

Adde D. Carolum Card. inter Conc. Prouinc. lib. 6. n. 4. tit. de com vit. vsu, &c.

In

In quanto s'aspetta à i sudditi Religiosi, ancora essi à molte cose vengono obbligati.

Primieramente ogni volta, che il Superiore hà proposto d'introdurre la comunità, quelli son tenuti à prestarui il consenso, e mostrarsi pronti ad abbracciarla. Altrimenti se con fatti o eziandio con l'intēzione contradicono, chiaro è, che sono in stato di dannazione, perchè al Regolare è prohibito viuer da Secolare, e per conseguenza è comandato la vita Regolare. Mà questi tali di sopra, amano & abbracciano vita secolare, la quale stà congiunta con la propietà è possessione della roba, & aborrono e schifano la vita Regolare, la quale principalmē te consiste nella comunità del viuere, adunque sono in malo stato. Così scriue Sant'Antonino, Siluestro, Graziano, & il Nauarro, il quale soggiunge, che se il Prelato comanda la Riforma legittima a' sua Regolari, questi son tenuti semplicemente ad obbedirlo, altrimenti peccano mortalmente, perche nessuna causa particolare gli scusa. Anzi dichiara la sacra Congregazione, come si vede appresso il Quarāta, che se alcuno Religioso impedirà o riprenderà con detti, o con fatti la vita comune, possino i superiori contra quello fulminare la scomunica e la maladizione eterna.

Cap. relatum de Regular.

Locis proximè citat.

Loco nuper laudato.

Di

Di più si amplia quello che si è detto in tal modo, che i sudditi Religiosi, sono ancora obbligati à prestare aiuto al loro Superiore, che tenta la riforma del Conuento. Perchè si come di mente de' Legisti ci viene prohibito offender altrui, per questo medesimo ci è comandato il giouare altrui, essendo che non giouando altrui mentre possiamo, pare che l'offendiamo. Così essendo prohibito à Regolari il resistere alla comunità della vita, viene ancora comandato loro il giouare à quest'opera, perchè altrimenti parrebbe che resistessero, se potendo non volessero aiutarla.

cap. quipotest 23.q.8

Nè solo son tenuti ad aiutarla, quando vien proposta dà loro Superiori, mà ancora, se il Superiore sia trascurato e negligente, ad eccitarla loro stessi. Imperocchè non basta, che non abborrischino dalla comunità, mà precisamente debbon procurare, che la s'introduca nel loro Conuento.

La qual cosa è talmente chiara, che è facilissimo il prouarla.

Non è egli vero, che quando ci vien comãdato il fuggire il vizio della superbia, in vno stesso tempo restiamo obbligati ad amare è proccurare di fare acquisto della Santa vmiltà? Non siamo noi ancora per la proibizione del-

D l'odio

l'odio tenuti à seguitare la Santa pace, e carità? Così adunque mentre à Regolari vien proibita la Proprietà, viene ancora comandato, che desiderino, e cerchino con diligenza la vita commune che è, il contrario della Proprietà.

Oltr'à questo, non è egli vero, che ciascuno Regolare si obbligò all'osseruãza della sua Regola? Mà in qual si voglia Regola, o di S. Agostino, o di S. Benedetto o d'altri, niuna cosa più principale si ritroua, che la comunità del viuere, come attesta il Tritemio, adunque niun'altra cosa deue maggiormente cercare il Religioso, che la comunità del viuere, la quale egli hà promesso à Dio. E se non osseruare l'vmana fede par cosa tanto vergognosa, quanto più vergognosa deue essere, non osseruare la fede data à Dio? Adunque per schifare questa vergogna, deuono i Religiosi con ogni diligenza proccurare la riforma del Conuento, che induca la comunità del viuere.

I. p. ff. constit. pecun.

Finalmente si deue auuertire, che quando la maggior parte delle Monache, ò Frati, vogliono viuere à comune, sono gli altri tenuti a riformarsi, perchè la maggior parte tiene il luogo di Superiore. Et il sõmo Pontefice approua questa dottrina, nella dichiarazione vltima registrata dal Quaranta, che comincia, *Sanctissimus Dominus*

steph. qua- tit. monast.

minus Noster Clemens, &c. Ad tollenda dubia &c. doue dichiara e determina, che si osserui tutto minutamēte in quei Monisteri, doue dalla maggior parte delle Monache, sarà stata accettata la vita comune; E quel capitolo contiene, il modo e la vera osseruanza della vita comune; che si scomunichi chi ne dice male: chi la disturba con detti, fatti, o cenni, e che non si riceua più alcuna, che non prometta di viuere à comune.

E non vale la scusa di quelle Monache, o Frati, che per non ridursi alla comunità, allegano la cōsuetudine antica dell'essersi tenuto ne i lor Monisteri il peculio, perche questa consuetudine, quādo vēne in luce il decreto del Concilio, doueua dismettersi, e dipoi non si poteua introdurre come contraria allo stesso Decreto. Che per questo il postillatore del Nauarro in vn suo cōsiglio, dice nō valere la prescrizione di lungo tempo, o vna immemorabile consuetudine, o vn priuilegio antico di Sede Apostolica per viuer con peculio, essendo i Regolari, obbligati à lasciarlo dopo la determinazione del Concilio di Trento. Queste sono le sue parole molto efficaci. *Non obstante priuilegio vel immemorabili consuetudine debent viuere in communi, dimittere peculia, ante Concilium sibi concessa, & ad primam institutionem suæ Regulæ redire, & ad refor-*

Num. 40. in summ. e-iusd. consil. 7

mationem Concilij. Et debent compelli ad vitã communem obseruandam, licet priuilegio Sedis Apostolice vel á tempore immemorabili priuatim solerent comedere & bibere.

Sess. 25 d. Regul.

Silmente nõ gioua la scusa di quei Religiosi, i quali dicono non esser tenuti all'osseruanza della vita comune, perche quando fecero professione, intesero di obligarsi, à quel modo di viuere, che all'hora si teneua nella Relig. e che se l'auessero creduto di auere a viuere ĩ più strettezza, non arebbono fatto la professione; A quali si risponde, che quando il Religioso fa professione, non s'obliga ad osseruare gl'abusi, e relassazioni introdotte nella Religione, per il largo modo di viuere, & inosseruanza delli altri, perche nella formula della professione, non son contenute tante gauillazioni, e limitazioni, che dall'inosseruanti sono state inuentate: ma si obliga di osseruare la regola, conforme all'intenzione del fondatore, o institutore di essa, e nel modo, che uiene approuata da Sõmi Pontefici. Così tiene il P. Graziano, in disc. Reg. de voc. Paup. & il medesimo conferma, Silu. Minor. quale adduce molte ragioni fauoreuoli à questa oppinione.

In voto pap, n. 33.

Da questo che s'è detto, dell'obbligo che hãno i sudditi Religiosi, di ridursi à vita comune,

si

si può cauare quello che dice Silu. Minor. nello specchio dell'off.reg.del uoto della pouertà, num.4. che di cinque sorte di persone Religiose, si trouano ne Monasteri, che non viuono in comune, come ne comanda il Concilio.

I primi son quelli, che vorrebbon' viuere in comune, è riceuer la buona osseruanza Religiosa, e cõtinuamente la desiderano, e sentono disgusto del vedere che non si introduca. I secondi son quelli, che non voglion viuere altrimenti, e così come si trouano voglio stare, ma nõ voglion resistere à Superiori, che volessino riformare. I terzi son quelli che affermatiuamẽte voglion viuere ne loro abusi, con animo pertinace di resistere à Superiori, che volessino introdurre la vita comune. I quarti son quelli che sono neutrali, e trascurati è non si curano in che modo si viua, ne gli preme il viuere più in questo che in quello altro modo. I quinti son quelli che apparischano di buona volunta, e hãno pẽsiero di riformarsi, ma per parergli fatica, differiscano di giorno in giorno la riforma.

Tra questi tutti, per il detto di sopra, si conclude, che i primi sono sicuri in conscienza, pur che osseruino le condizioni, che ha da auere il peculio, più à basso notate. I secondi, e terzi, i quali deliberatamente nõ voglion riformarsi,

e ri-

e ridursi à vita comune, sono in stato di danna zione. I quarti si dice che sono in pericolo della salute, perche nella scuola della Religione, non profittano ne tendano alla perfezione, secondo che richiede il loro stato, e sono negligenti della lor salute. I quinti apparisce ancora che sieno in gran pericolo della salute, per la tiepidità dell'animo loro, e perche si espongono à pericolo di morire senza essersi riformati, è perche sono di scandolo, a quei che vengano dopò di loro, i quali seguono il medesimo modo di viuere.

Abbiamo sin qui discorso della comunità del viuere: adesso che diremo del peculio? Potrass'egli in questo secondo stato di Religione, o Conuento tenersi il peculio?

Il Nauarro stà in quell'opinione, che quiui si possa tenere il peculio con licenza del Superiore, mà aggiunge sei condizioni, senza interuento e concorso delle quali afferma il contrario: Le quali condizioni sarà bene referire in questo luogo, acciò si consideri, se possino facilmẽte cõcorrere nella persona del Religioso.

1 4. de R. gul. n. 25 q. 7.

La prima condizione è, che quelle cose che gli son date, non sien prese da lui come sue cose, quanto al dominio, mà solo quanto all'vso del fatto decente e Religioso.

La

La seconda, è che i Regolari, non impieghino quel peculio in vsi cattiui, vani, o profani.

La terza, che se per leggi o constituzioni del suo ordine sarà decretato, che alcuno di loro non faccia elemosina, o altra opera pia, o non la possa fare, se non fino ad vna certa quantità di quello che auanza senza licenza del Superiore, l'osseruino puntualmente.

La quarta, che i Presidenti ò Superiori almeno tacitamente, acconsentino à quel modo di viuere.

La quinta, per giusta causa sia conceduta questa liceza dal Superiore, o espressa, o tacita.

La sesta, & vltima, che non contradichino alla riforma legittima da farsi, con legitima autorità.

Sotto queste condizioni adunque pensa il Nauarro che si possa concedere il peculio.

Mà si deue sapere, che come egli stesso confessa, molti Dottori celebri son contrarij, alla sua opinione, e prouano la negatiua con saldissimi fondamenti.

Mà pure, senza pregiudizio del vero, ponghiamo che la dottrina del Nauarro sotto quelle condizioni si possa difendere; chi negherà esser difficil cosa, che tutte insieme concorrino. Certamente chi vorrà ridurre la speculatiua, al-

la pratica vedrà molto bene, che questo con molti altri articoli, più facilmente si può sostenere in disputa per virtù di Ingegno, che adattarlo attualmente à Religiosi priuati.

Perciò in questo punto, io giudico esser cosa più sicura, far la distinzione che sarà posta vn poco più di sotto. E qui non voglio tralasciare, che l'istesso Nauarro fatto Religioso nel Monastero di Roncaualle, doue non si viueua à commune dice di se stesso. *Protestatus fui me nunquam accepturum portiones illas peculiares in victû, & vestitum, quod ad vnguem seruaui, eo quod non erat mihi gratus huiusmodi status.* E però egli stesso, che propone di sopra potersi viuere con peculio con le condizioni apposte, nõ mai si quietò finche per Apostolico indulto, non vscì di quel luogo; segno chiarissimo che in pratica trouaua molto differente, e molto difficile ad osseruarsi, quel che in Teorica aueua scritto, e forse tenuto per facile. Chi sarà dunque che per autorità d'vn Dottore, che non volle mettere in atto la sua dottrina, voglia arrisicare disputando la salute sua.

La distinzione che pare si deua fare in questo punto, è questa. O i Religiosi hanno fatto sufficiente diligenza per introduzione della vita comune nel loro Conuento, o non l'hanno fatta. Nel

Nel primo caso stante la necessità, sarà lecito à Regolari ritenere il peculio, perche non è loro somministrato il bisogno (mà questo peculio bisogna sia tale, quale noi esporremo nel l'altro capo di sotto) E questi Religiosi sono del tutto equiparati à quelli, che viuono nel terzo stato di Religione, come da basso si dirà.

Mà qui non si deue tralasciare, quelche suole spesso auuenire ne'Conuenti. Ciascuno dice assertiuamente di bramare la vita comune, d'esser prontissimo à lasciare il peculio, & il Superiore parimente, di non desiderare cos'alcuna maggiormente, che la riforma del Conuento. Perche adunque si differisce quest'opera? Se tu ne domandi il Superiore, ti risponderà, che resistono i suoi Religiosi, mà se tu gli replichi, che quelli attestano d'esser pronti à lasciare l peculio, & abbracciare la comunità del viuere, egli di nuouo ti risponderà, che resistono i suoi Religiosi, e che in verità e di buō animo, e non sono pronti à quel che dicono. In somma, se tu insisterai, che egli tenti l'opera, e gli priui del peculio, risponderà che non ardisce farlo, perche ò quelli in fatto gli minaccian'male, o veramente gli conosce che ogni suo sforzo sarebbe vano.

La verità è questa, che il più delle volte i Re-

golari si mostran pronti alla vita comune, mentre che con l'animo sono repugnanti, è se accadesse contrario successo, s'infurierebbono contro i Riformatori. Guardino adunque di nō parlar fintamente, e mostrarsi falsamente auidi della comunità, perchè in tal caso senza dubbio, starebbono in peccato mortale di Proprietà, amandola interiormente, se bene esteriormente attestassino di auerla in odio. del che molto bene egrauemēte discorre il Tritemio.

Opusc. de propr. Monach. cap. 7

Nell'altro caso, quando i Regolari, non hano fatto basteuol diligenza per introdurre la vita comune, si deue affermare senz'alcuna dubbiezza, che il peculio à questi tali interamente è vietato.

E certo sopra questi, cade molto bene la disposizione del Sacro Concilio di Trento, le cui parole, per scoprire maggiormente il vero, si trasporteranno in questo luogo, e dipoi con diligenza s'esamineranno.

Nemini Regularium tam virorum, quam mulierum liceat bona mobilia, vel immobilia, cuiuscumq; qualitatis fuerint etiam quouis modo ab eis acquisita, tanquam propria, aut etiam nomine Conuentus possidere vel tenere, sed statim ea Superiori tradantur, Conuentuiq; incorporentur.

Cap. 2 sess. 25.

Che queste parole appartenghino à quei Regola-

golari appresso de'quali non è in vigore la vita comune, da questo si proua chiarissimamente, che la Santa Congregazione niente più pretendeua, che riformare lo stato de Religiosi, & massimamente estirpare gli abusi introdotti cõtra il voto della Pouertà.

Supposto adunque ciò come vero, esaminiamo vn poco l'allegate parole del Sacro Cõcilio Trid.

Prima noi abbiamo, che i beni mobili, o immobili, non si posson tenere da' Religiosi, o Religiose.

Beni mobili s'intendono, danari, vestimenti, libri, e simil' altre cose. Beni immobili sono come censi, pensioni, poderi, possessioni, e simili.

Clem. exiui cumq; annui de verb. signif.

Non è adunque lecito auer peculio di qual si voglia cosa, talmente che s'intende ancora questo in vile arnese, poichè in esso ancora può cadere affetto di Proprietà.

E certamente l'affetto, o vero desiderio d'alcuna cosa, nel medesimo modo che la possessione della stessa cosa può offendere la pouertà Religiosa, poichè senza la possessione col desiderio semplice, si può commetter' peccato di proprietà; Il Graziano benissimo lo dimostra nel suo Trattato della disciplina Regolare.

c. 8 quest. 4

Oltr'aciò l'affetto d'alcuna cosa, talmente è contrario alla pouertà Religiosa, che eziandio in quelle cose che si riceuono dal comune, per le sue necessità, si può commettere, mediante l'affetto, Proprietà: perche se alcuno dirà con affetto questa cosa è mia, benche sia delle cose predette, peccherà mortalmente contro la Pouertà, se però non fusse materia leggieri, come da Vmberto, Turrecremata, e dal Preposito referisce Iacopo de Graffis nelle sue Decisioni.

par.2.lib.3. c.19.n.4.

Adunque potẽdo cadere affezione in vna semplice cosa, la quale offenda la Pouertà, benissimo è stato disposto dal sacro Concilio, che à nessuno Regolare, sia lecito possedere beni mobili, ò immobili, di qual si voglia qualità.

Mà qui s'opporrà qualche Monaca, dicendo: E vero che io hò dell'entrate o de censi, mà io gli tengo con licenza del mio Vescouo; anzi appresso di noi ci è vna legge Episcopale, che nessuna si faccia Monaca, se prima non si sarà fatta vna certa rendita ò censo.

Si risponde, che questo è stato introdotto à fauore de' Monisteri poueri, acciò chè raccolte tante entrate, che bastino à sopperire à bisogni comuni, si possa poi quiui introdurre la comunità del viuere. Mà con che ragione si possseggon poi dalle Monache priuate questi cẽsi,

o ren-

o rendite? Certo con ragion' nessuna, perche tutto quello, che da loro si acquista, si acquista al Monistero. A quest'effetto la Sacra Congregazione ordina, che la rendita o'l censo fatto per la Monaca, auanti la sua Professione sia ceduto quanto à frutti al Monistero, in luogo degli alimenti, mà dopo la Professione, tutto s'acquisti al Conuento, cioè tanto per la propietà e dominio, quanto per li frutti, perchè il Monistero si dice succedere in tutte quelle ragioni, che auea la Monaca auanti la Professione.

vbi supra n. 44. ...ate comprobat Azor Inst. mor. lib. 12. cap. 10 sub initium

Ben vero è, che queste Monache posson'seruirsi de frutti di quelle rendite, per souuenire à loro bisogni, in caso che abbin' fatto la sufficiente diligenza d'introdurre la vita comune, come di sopra, & insieme osseruino tutte quelle cose, che bisognano per costituire il giusto peculio, come dimostrerremo nel terzo stato.

Mà egli è da auuertirsi, che l'amministrazione di questi beni non appartiene à queste, mà alle pubbliche vfiziale, perchè la possessione, & amministrazione de' beni, stabili, o immobili, bēchè risguardi la necessità del viuere, tuttauia non può stare appresso i priuati Religiosi, contradicendolo il Concilio, come con validissime ragioni proua l'Azor nelle sue Morali Instituzioni, il Corduba, è Leonardo Lessio. Ma

Vbi supra cap. 9. in Summ. quest. 54. lib. 2. cap. 4. dub. 5. n. 3.

di

di ciò ne tratteremo più diffuſamente dopo queſto diſcorſo, proponendone vna queſtione à parte, la quale immediatamente decideremo.

Dalle coſe predette s'inferiſce, che non è lecito in queſto ſecōdo ſtato di Religione à quei Religioſi, che repugnano alla Comunità, ne anche auere il peculio depoſitato, perche queſto è ſolamente lecito à Religioſi di quei Conuenti, doue per la pouertà non vien diſtribuito quelche biſogna loro da pubblici Miniſtri, come diremo di ſotto, & à queſti ſono equiparati i Religioſi degli altri Conuenti, quali hanno fatto ogni diligenza, e ſtanno ſempre pronti per ridurſi à vita comune. Adunque à gli altri, che non ſono ſtati, e non ſono in queſta diſpo ſizione, de quali adeſſo ragioniamo, non è lecito in verun modo tener il peculio, e per conſeguenza ne anche il peculio depoſitàto.

Mà qui potrebbe dire qualcheduno, che il viuer'a depoſito par che ſia lecito vniuerſalmēte à tutti, e non ſi poſſa domandar peculio, per chè nō ſi tiene appreſſo di ſe priuatamēte, & ad ogni cenno della Superiora può eſſer incorporato, anzi non ſerue mai attualmente all'vſo del la Monaca o del Frate deponente ſenza licenza dell'iſteſſo Superiore.

Si

Si risponde che viuere à deposito è differente dal viuere à comune, perche non direbbe il Concilio, *Omnia Superiori tradantur, Conuentuiq; incorporentur*, la parola, *incorporentur*, denota, che si deue fare vn corpo vnico di tutte le cose peculiari, e non distinguersi quello di Suor tale, da quella di Suor tale, il che fa il deposito. E nô direbbe la Sacra Congregazione. *Quæ vero supersunt, Abbatissa erogare teneatur in communes vsus Monasterij*. Però doue non è incorporazione non si può dire viuere à comune.

apud Quarantam vbi sup. a n. 46.

E quanto à quello che si diceua, che il deposito stà sotto la potestà del Superiore, perchè ad ogni suo cenno può esser' incorporato, e nô se ne distribuisce al deponente se non con licenza del detto Superiore. Fà vn poco che vna volta il Priore, o la Badessa, disponga di questo danaro in benefizio del Conuento, o vero che non vogli che le Monache se ne seruino, all'ora tu le sentirai stridere e le vedrai infuriare pazzamente. Mà queste cose non ardisce fare la Badessa, dubitando non ne patire notabilmente. Adunque egli auuiene facilmente, che le Monache, si contentano di quest'vsanza del deporre il peculio, perchè probabilmente sanno, che questi depositi non mai gli saranno tolti, queste tali persone Religiose, che tengono denari

nari in depoſito con tal' animo, che ſe li fuſſero tolta dal Superiore, o Superiori, ne farebbono querele, e mormorazione. dice Pietro Nau. non ſono ſicure in coſcienza, non ſolo per lo ſcandolo, ma ancora perche fanno contro il voto della pouertà, e ancora il Pal[illegible] e altri Dottori dicono, che peccano mortalmēte; ne li ſcuſa la prōtezza, nel raſſegnare in tal maniera il lor peculio, perche e vna prōtezza finta, e burlatoria, perche è di cirimonia, poiche dentro ſi riſerua, l'affetto del denaro. Guardinſi queſte tali dall'orribil Giudizio di Dio, poiche, come dice il Tritemio, egli è quello, che conoſce l'intimo del cuore, e come dice vn'altro Dottore. *Non illuditur ſapientia Dei cuius oculi ſunt Sole clariores.*

Lib. 3. de restit. c. p. num. 18.

in resp. cas. consc. p. 4 c. 17.

Mà paſſiamo ormai piu auanti all'eſpoſizione del Sacro Concilio Tridentino.

Quello che ſi è eſpoſto riceue ampliazione dalle parole ſuſſeguenti del medeſimo teſto, cioè che non è lecito à Regolari tener beni mobili, ò immobili, ſe bene in qual ſi voglia modo saranno acquiſtati.

In quanti modi ſi poſſa acquiſtare alcuna coſa da i Regolari è facile ad intenderſi.

Come tutti gli altri, coſi queſti per due cauſe poſſono acquiſtare, o per liberalità di fortuna,

tuna, come per eredità, legato , donazione, o per propia induſtria e fatica. Mà queſta fatica ancora è di due ſorti; O appartiene à coſe Sacre, come Predicare, Confeſſare, amminiſtrar Sacramenti e ſimili; O appartiene à coſe profane, come fare inuetriate, filare, cucire, ricamare e ſimili.

Non è adunque lecito à verun'Religioſo poſſedere ò tenere le coſe acquiſtate per qual ſi voglia cauſa. Il che è tanto vero, che ſe ad vn Religioſo è laſciato, o donato qual coſa con queſta condizione, che l'vſo di eſſa non gli poſſa mai eſſer' impedito dal Superiore, cō tutto ciò egli non può tenerla con buona coſcienza, come proua per molte autorità il Graffi, & concorda quel che ne ſcriue l'Azor nelle ſue Morali Inſtituzioni. La ragione è pronta, perchè l'vſo certo, che ſi chiama per altro nome *Vſus Juris*, quale è il predetto induce peccato di Proprietà, e come atteſta il medeſimo Azor, ſotto nome di proprietà, ſi contiene non ſolo dominio, e l'vſufrutto, mà ancora l'vſo, in quāto conſiſte in Iure: il quale vſo ſi confonde cō l'vſo certo, e non può eſſer diſpenſato, come afferma Sant'Antonino nel luogo già allegato.

Decif. aureatū. q. p. lib. 3. c. 5. n. 41 & 42. lib. 12. c. 10. verſ. 3. quęritur. faciunt trad. per Molinā trat. 2 diſp. 140. verſ. ſi aliquid & c

Di nuouo la Propoſizione eſplicata del Sacro Concilio di Trento riceue ampliazione; nō

essendo lecito à Regolari possedere beni mobili ò immobili in qual si voglia modo acquistati, ne anche à nome del Conuento.

E veramente non occorre punto che vn regolare priuato possegga alcuna cosa à nome del Conuento, perche questo appartiene solamente à pubblici Ministri, come espressamente l'insegna lo stesso Concilio vn poco più di sotto nel medesimo capitolo. Oltre che non sarebbe altro questo, che vsurpare l'vfizio altrui, il che si douerebbe ancora attribuire à vna gran prosunzione; Adunque non può esser cosa lecita.

Non è adunque lecito possedere à nome del Conuento, eccettuando però quelli che hanno vfizio e amministrazion' publica.

Finalmente comanda il Sacro Concilio, che tutte quelle cose, le quali acquisteranno i Regolari, subito da loro sieno consegnate à Superiori, & in corporate al Conuento.

Ponderiamo quelle due parole, *Tradantur, et incorporentur*; E che altro significano se nõ che attualmente deuano i Religiosi consegnare al Conuento le cose acquistate: Però non basterebbe se dauanti al Superiore confessassero d'auer' alcuna cosa, e d'esser pronti à consegnarla ad ogni suo cenno, essendo necessaria quella tradizione, mediante la quale si possa fare l'incorpo-

corporazione. Ma questa non si può fare, se attualmente quella cosa non sia consegnata, adunque non basta qual si voglia altra tradizione per equipollenza. Incorporarsi alcuna cosa al Conuento si dice all'hora, quãdo si mette in luogo comune, e si confonde con l'altre del Conuento, donde i Ministri publici la possino estrarre per solleuare le necessità comuni.

Da questa esposizione testuale del Sacro Cõcilio di Trento, par che si vegga chiaramente esser del tutto proibito il peculio à Religiosi.

Mà forse dirà alcuno. Questo è verissimo in quei Conuẽti doue i Religiosi hanno il prouedimento suffiziente delle cose che gli bisognano. Mà questo non procede in quelli altri, doue non è fatto à Religiosi il detto prouedimento: perchè se si priueranno del peculio, come potranno souuenire alle loro necessità.

Si risponde che ora si tratta de Regolari di quel Conuento, il quale hà tanto nella massa comune, o vero se si mettessino insieme l'entrate del Conuento, e de' priuati Religiosi arebbe tanto in comune, quanto bastassi à prouedere alle necessità di ciascuno. Però douendo questi communemente cercare e far ogni diligenza che il lor Conuento si riformi, non hà dubbio alcuno, che deuono abbandonare il pecu-

lio, essendo che non si può fare la riforma della vita Regolare, senza lasciare i peculij, & abbracciare la vita comune.

Mà qui dirà qualche Monaca, o altro Religioso. Io metto insieme danari à questo fine, o di fare vn calice, o vn paramento, o ereggere vn'altare, ò ampliare qualche fabbrica, ò lasciar' à cõgreghe, o altre Chiese, che mi sia detto messe è offizij per l'anima mia, o fare altre cose simili in benefizio del Conuento.

Si deue rispondere, che questo non la scusa, perche mentre tiene danari e li dispone à sua voglia, non osserua la pouertà promessa a Dio, Et è cosa chiarissima che non si deue far male, perche ne sortisca bene. Onde ne anche per vn'ora può esser proprietario il Religioso, se bene da questo fusse per fare qual si voglia buon'opera, à questo proposito sclama con queste parole vn Sacro Dottore. *(Proh dolor, & miseria) fit illis in scandalum, & ruinam & imperditionem animarum.*

Oltr'acciò non tocca à lui il pensare alle cose del Conuento, o sieno di necessità, o sieno di adornamento: questa è carica degli vfiziali pubblici. Adunque lasci metter' insieme à loro il danaro per far quell'opere che attengono al publico, & egli metta in commune quel che

gli soprauanza, altrimenti non sfuggirà la proprietà, ma come dice il Graziano, incorrerà nell'orrendo giudizio di Dio.

In tract. de reg. discip. c 9 quest 3 n. 5.

Da questo pare ancora che si possa inferire à quel danneuolissimo vso, introdotto in certi Monisteri di Monache, doue accumulano il danaro in qual si voglia modo acquistato, acciò che possin poi fare gli vfizij pubblici con maggiore splendore & emulazione. Questo vso è tanto contrario alla vita comune, che le Monache per ansianità di professione, faccino l'vffizij del Monistero del lor peculio aquistato, che è vn voler sbandire da sacri chiostri, il voto della pouertà, e costituirle proprietarie. Oltre che queste tali non posson tenere questo peculio etiam cō licenza della Badessa, si per le ragioni sparse di sopra, e per quelle che di sotto si diranno, si ancora, perchè tutto quello che acquistano, fuorche quello bisogna loro per la necessità del viuere, son tenute à mettere in comune per decreto del Concilio Tridentino, e perche delle cose future nō se n'hanno da affannare, come da basso più chiaramente dimostreremo.

sess. 25 c. 2.

Finalmente dirà qualche altro Religioso. Se bene io accumulo danari, e se bene io tengo il superfluo, tuttauia questo me lo riserbo per le

future necessità. E se io non lo facessi, quando io fussi poi in letto ammalato, come potrei prouedermi per esempio di polli, di stillati, d'vnguenti, d'aromati, & altre cose di molta spesa, che sono necessarie nella malattia?

Il Tritemio chiama questo argomento, diabolico, o veramente si può chiamare vna falsa prudenza. Perchè se Dio Creatore e mantenitore di tutte le cose, somministra sino alle mosche, & a' vermi della terra le cose necessarie per il viuere, quanto più cortesemente tratterà co' Religiosi, i quali lasciato ogni patrimonio mondano, si son dedicati al suo diuin seruigio? Sarà dunque la vera e soda prudenza del Religioso, confidare totalmente in Dio, e non far tanta preparazione per le future necessità, mentre repugna il voto della pouertà Religiosa.

E questo basti circa il secōdo stato delle Religioni, circa il quale per ristringere in breui parole, si deue affermare, che tanto al Superiore, quanto à sudditi, tocca il procurare l'introduzione della vita comune.

E circa il peculio, ci è bisogno di distinzione. Perchè quei Religiosi, che per quanto poteuano, si sono affaticati per introdurre la vita comune, e non hanno potuto ottenerla, posson tenere il peculio depositato con quelle condi-

zioni

zioni, che diremo di ſotto. Mà gli altri, che non hanno fatto l'iſteſſo, in niun modo poſſon tenere il peculio, ſe ben fuſſe depoſitato.

Non voglio già tralaſciare, quelche ſcriue il Gaetano, che veramente è degno di grandiſſima conſiderazione ed è queſto; Che l'entrare, ò riceuere, ò indurre perſone à entrare in Religione non oſſeruante, è peccato. Et il Nauarro nel ſuo Manuale tiene il medeſimo, non oſtã te che la Chieſa lo tolleri, aggiungendo poco più di ſotto, che ſi deue intendere per Religione non oſſeruante, doue non ſi viue à comune. D'onde appariſce chiaramente, che doue ſi viue con peculio, non ſi può ſicuramẽte entrare, ben che la Chieſa tolleri quello ſtato.

2. 2. queſt. 109. art. 9.

Cap. 12. n. 5.

Il che ancora vien'eſpreſſo chiaramente dal la ſacra Congregazione appreſſo il Quaranta, dicendoſi che niuna Monaca poſſa farſi, e non ſi ammetta nella Religione, ſe prima non hà promeſſo d'abbracciare l'Inſtituto della vita co mune, è ſempre viuere conforme à quella.

Tit. Monaſteria monialiũ n. 45

Ottimo rimedio ſarebbe, che à quei Moniſteri, o Conuenti, che potendo per le loro ſuffizienti entrate, non voleſſero riformarſi nel modo predetto, conforme alla diſpoſizione del ſacro Concilio, fuſſe proibito da' Superiori il poter dar l'abito ad alcuno, perchè in queſto modo,

do, o si vincerebbe questa durezza, o si diminuirebbe il numero de' poco osseruanti Religiosi.

TERZO STATO.

IL Terzo Stato delle Religioni, è quello doue nõ è proueduto ne può prouedersi per la loro Pouertà, al bisogno de' Religiosi.

A' questi dunque, è lecito auere il peculio, in quella forma però che di sotto sarà descritta. Così scriuono communemente, i sacri Dottori, trà i quali Siluestro, Angelo, Corduba, Pietro Nauarro, il Valenza, Seruatio, & altri, e prima di loro M. Raffaello espressamente. E di questa comune opinione e tradizione, attesta Lodouico Lopes, nel libro Intitolato. *Instructorium Conscientiæ*, & il Padre Azor nelle sue morali Instituzioni, allegando ancora alcune autorita di legge Canonica. Anzi non solamente i Dottori, mà la sacra Congregazione dice, che *Concedatur licentia accipiendi*, (e parla del peculio depositato) *Pro suis Religiosis necessitatibus*, oue si vede, che lo tollera solamente per le precise necessità; e quando venisse caso, che il Cõuento si riducesse in comodo stato, e tale, che potesse prouedere alle necessità comuni, all'ora non hà dubbio alcuno, che cessante la causa,

par. 3.c.4: lib 12.cap.9 cap. Mo[na]chi, propr. hom, & cũ ad Monast. ta'is de stat Mõ. Vbi supra apud quaranta[m]

cesse-

cesserebbe la tollerázione del peculio, & i Regolari diuenterebbono della medesima condizione di quelli del secõdo stato, come di sopra si è detto.

Mà per procedere con maggior chiarezza, io propongo e costituisco questa distinzione del peculio. O' egli consiste in danari raccolti di limosine, lauori, o altra simil causa. O consiste in altri mobili, & arnesi, eccetto la pecunia numerata.

Quanto al peculio del denaro, bisogna, che sia limitato da tali condizioni o requisiti, che a pena ritiene il nome di peculio. Adunque sarà bene in questa forma descriuerlo, acciò meglio si vegga, quando sia giustamente tollerabile.

Il primo principal requisito è questo, che tal sorte di peculio, deue esser depositato appresso vn Religioso, o Religiosa, che abbia l'vfizio, di depositario comune, e così esclude interamente la possesŝion priuata con la sua amministrazione.

Consentit D. Carolus lib. 6. conc. prouinc tit. de com. vi. vsus n. 9.

E veramente pare, che ciò con molta ragione si richiegga, poichè non hà dubbio alcuno, che il Sacro Concilio di Trento, comanda che tutte le cose peculiari, s'incorporino al Conuẽto, e passi per mano degli vfiziali pubblici l'-

Sess. 25. cap. 2.

amministrazione di esse, e che da questi sia pro ueduto alle necessità de' Religiosi. Adunque in ogni caso, che questo decreto e comandamẽto del Concilio si possa osseruare, o in tutto, o in parte, si deue fare inuiolabilmente. E vero che in quei Monisteri, o Conuenti doue dalla Comunità non è proueduto à bisogni de' Religiosi, si può auere il peculio, o per dir meglio si tollera il peculio, acciò quelli per questo mezzo si possino mantenere, e così in questa parte stante la pouertà del Conuento, non si può osseruare il Concilio. Mà se nel resto si può osseruare la disposizione di esso, facendo passare l'amministrazione del peculio per mano degli vfiziali publici, & in questo modo può tanto bene il Religioso, prouedere à suoi bisogni particolari, quanto s'egli tenesse il peculio appresso di se, nõ par di dubitare che si deue fare. Adunque nessuno potrà negar con ragione, che non sia più conforme al Concilio il depositare il peculio in quei Monisteri, doue è permesso, che tenerlo appresso di se.

Oltr'à questo se vorremo attentamẽte considerare la verità, chiarissimamente vedremo, quanto sia gran pericolo, che il Religioso, tenẽdo appresso di se questo peculio, incorra nel peccato tanto in lui detestabile della Proprietà,

per-

perche, è veramente facilissima cosa affezionarsi à quelli oggetti, che stanno continuamēte dauanti à gli occhi, è massimamēte allo splēdor dell'oro, & argento; doue che per il contrario, quelle cose che nō si veggono, più difficilmente riceuono affezione, & il prouerbio è tritissimo, che quel che è lōtano da gli occhi, è lontano dal cuore.

Finalmente non si può negare, che nel tenere appresso di se i danari, non ci sia più largo campo di peccare; per che auendoli il Religioso pronti alle sue voglie, può riceuer tentazione di spenderli malamente in vsi profani, senza licenza del Superiore, doue che auendoli in deposito appresso il Ministro, non lo può fare senza licenza, & auendola à dimandare, ci andrà con molta considerazione, douendo esporre la causa giusta della sua domanda. Il che volle significare Pietro Nauarro nel suo libro de'Restituzione. lib. 3. cap. 2. n. 180.

E così resta prouato, che il peculio del danaro, quale si può tenere ne' Conuenti poueri, richiede questa condizione, di esser depositato appresso il depositario comune.

A quest'oppinione aderisce Pietro Nauarro nel luogo allegato, quale ancora allega il Corduba, e nuouamente conforme à questa dottri-

na professa voler' aggiustare la riforma della sua Religione, il Reueredissimo Generale de'-Padri Minori Conuentuali di San Francesco, com'egli stesso dichiara, nella sua lettera Pastorale, venuta il luce questo presente anno 1618.

E parimente secondo questa Regola fù ordinata la riforma de' Monisteri di Napoli, e Salerno dalla Sacra Congregazione de' Cardinali, come apparisce appresso il Quaranta. Doue ancora si dichiara, che questo peculio depositato con questa condizione, si deue intendere, che sia annale, cioè non ecceda il tempo d'vn'anno, perchè se a capo dell'anno auanzerà qual cosa di esso, dalle necessità del Religioso deponente, deue incorporarsi al Conuento; eccetto però se vi fusse qualche futura necessità certa, o almeno probabile, nella quale il Monistero non fusse per supplire.

vbi supra n.46.

Or' supposto per principale, e vero requisito del peculio esistente in danaro, il depositarlo nelle mani del publico Ministro ne seguita, che il Religioso deponente sia tenuto ad osseruare altri requisiti.

Primieramente, non deue in altra maniera riputar come propio il detto peculio, benche stia in deposito sotto suo nome, è sia destinato per i suoi bisogni particolari, perchè non hà dub-

dubbio alcuno, che per questo suo giudizio sarebbe Proprietario, come di sotto più ampiamente si prouerrà.

Secondariamente in tal modo, deue il Religioso stimare come cosa del Conuento il peculio depositato, che stia sempre pronto à lasciarlo incorporare, o vero applicare à bisogni comuni, e venendo il caso, che il Superiore voglia nel detto modo estinguerlo, non ne deue fare alcuna doglienza o mormorazione, perchè sarebbe Proprietario, come disopra si è detto, e da quel che diremo più da basso della rassegnazione nell'altro genere di peculio.

Terzo, deue il Religioso, quando gli bisogna estrarre qual che danaro dal deposito, per sue necesità, esporre al Superiore la sua domáda e la causa di essa, cioè la necessità vrgente, perchè questo peculio è solamente tolerato per vsi certi, pij, leciti, e necessarij, onde non può in altri conuertirsi, è questo facilmente seguirebbe, se al Superiore si domandasse il danaro senza esprimer la causa del bisogno, perchè il Religioso souuertito dall'amor propio, ò mosso dalla sua oppinione può facilméte ingánarsi, tenendo causa giusta, quella che veramente non è, e cosi resterebbe defraudato il Conuento, e colpeuole il Religioso, & è veramente co-

sa giusta, come asseriscono i legisti, che niuno sia arbitro o giudice delle cose sue, o che à lui attengono, preualendo molto ne gli animi di ciascheduno, gli affetti proprij, che sogliono per lo più oscurare la ragione, e la verità.

Quarto & vltimo, dopo che il Religioso abbia ottenuto licēza, & estratto il danaro dal deposito, deue non conuertirlo in altro, che in quell'vso che egli hà significato al Superiore, se però non credesse probabilmente, che il Superiore gliene darebbe licenza; e gliene potrebbe dare, poichè in questo modo si dice ch'egli abbia la licenza del Superiore tacita, o presunta, la quale scusa, come insegna in questi termini il P. Roderigo nelle sue questioni Regolari.

Quest. 29. art. 10.

Apparisce dunque molto bene dalle cose predette, quali deue essere il peculio esistente in danari, che si può tolerare ne' Conuenti poueri.

Or' venghiamo à trattare, dell'altra sorte di peculio, che consiste in altri mobili eccettuato il danaro.

Ancora questo, deue auere molti requisiti. Et il primo, è che qual si voglia cosa, che il Religioso à in Cella, ò tiene appresso di se in qualunque modo necessaria, la deue tenere con licenza del Superiore, altrimenti questo peculio

lio ſarà ingiuſto è dannabile.

Mà qui domanderà alcuno: Eſſendo la licenza de' Superiore di due ſorti, ò eſpreſſa, o tacita, baſterà egli la tacita, per coſtituire il peculio giuſto, in concorſo dell'altre ſue qualità?

Si deue riſpondere affermatiuamente, eſſendo regolarmente il tacito e l'eſpreſſo della medeſima virtù, & in queſti termini interrogato il Nauarro riſponde nel medeſimo modo. Perche ſi come ſi troua nella legge Ciuile, che colui non commette furto, il quale piglia le coſe altrui, credendo probabilmente che il padrone di quelle ſi contenterà, coſi non commette Proprietà, quel Religioſo che ritiene alcuna coſa ſenza licenza eſpreſſa del Superiore, credendo per ragione probabile, che egli non ne farà reſiſtenza; E queſta ſi domanda licenza tacita ò preſunta come poco più di ſopra ſi accennò.

[Margin: ... cumquid ... it ſi cer. pet. ... ib. 3. de Regul. conſ. 2. ... n. 26.]

[Margin: ... nſentiunt DD. teſte Graſſio deciſ ... ib. 3. c. 5. n. 154.]

Il ſecondo requiſito è queſto, che niuna coſa del peculio deue eſſere ſoprabbondante, mà impiegata in vſi vtili, è neceſſarij, e perciò non baſta la licenza del Superiore, mà ſi cerca ſe la neceſſità del viuere richiede, che il Regolare abbia queſta, o quell'altra coſa nel peculio: è la neceſſità ſi deue intendere non finta, o ſimulata, mà vera e reale. Perche ſpeſſo auuiene, che qualcheduno ſoprafatto dalle paſſioni dell'animo

mo non discerna il vero dal falso. Adunque quelche non passa veramente sotto nome di necessità, ò vtilità, quello ancora non passa sotto nome di giusto peculio. Anzi rende nulla & inefficace la licẽza del Superiore, come quello che nõ può concedere, se non per giusta causa il peculio, e giusta causa, come abbiamo altra volta esposto è quella, che vien precisa dalla necessità o vtilità, la onde quelche soprauanza della necessità, & vtilità legitima del viuere, nõ può dirsi peculio giusto, benchè sia proceduta la licenza del Superiore.

Ne stimi alcuno vana ò disprezzabile questa proposizione, essendo radicata in bonissime ragioni & autorità. Riuolghinsi i Sacri Canoni, si considerino i Decreti del Sacro Concilio di Trento, si ponderino l' autorità de'Santi Padri, e si trouerrà il peculio fermissimamẽte proibito, a talche questa si può dire legge Sacrosanta & inuiolabile, solamente è stato introdotto per priuilegio ne' Conuenti poueri, che possino i loro Religiosi auere il peculio necessario al viuere; si come scriuono tutti i Dottori, & in particolare Sant'Antonino nel luogo spesso allegato, senza niuno contradittore. Or se la causa dell'introduzione di questo peculio è stata la necessità de' Religiosi, non si deue questa

con-

concessione estendere fuor di questi termini, e masſime essendo tale la natura del priuilegio, che non riceue l'estensione, anzi molto meno la deue riceuere nel nostro caſo, perchè renderebbe in dãno della diſciplina regolare, la quale da altro non viene maggiormente danneggiata, che dal peculio.

Notant Iuriste in l. ius singulare ff. de legib.

Mà facilmente domanderà alcuno, quelche ſi contenga ſotto nome di necesſità, e d'vtilità.

Quanto alla necesſità, ſi riſponde cõ l'Abate Tritemio, che i Regolari, che hanno vitto tenue, e vestito ſemplice, ſe ne deuon contẽtare, perchè coſi determinano tutte le Costituzioni de' Religioſi, come racconta il detto Tritemio al luogo citato.

Quanto all'vtilità ſi riſponde, che ſotto ſuo nome ſi comprende, prouiſione di libri, Sacre immagini, & altre ſimil coſe o principalmente, o ſecondariamẽte ſpettanti alla ſalute dell'anime, come ſcriuono il Graziano & il Barco.

Vbi ſupra

Non è adunque lecito auere nel peculio alcun'altra coſa, fuor di quello che appartiene alla necesſità del viuere, ò all'vtilità della ſalute. Tuttauia non ſi deue affermare, che ſe alcuna coſa minima ſoprauanza, questa condanni il peculio, & induca proprietà, perchè, come ſi dice volgarmente, delle coſe minime non ſi deue

Conferunt tradita per Caietanum in 2. 2. quæſt 188. art. 7. ad 2.

far cõto, e massime doue si tratta d'indurre peccato mortale, come tiene ancora il Barco nello specchio delle Monache, & altri Dottori.

Mà di nuouo dirà alcuno. I vestimenti, & i cibi appartengono alla necessità del viuere; sarà egli dunque lecito procacciarsi cibi delicati, e vestimenti di prezzo.

Si deue auuertire, che non solo quelle cose si dicono esser superflue, le quali non attengono alla necessità del viuere, mà ancora quelle, che eccedono la moderazione Religiosa. Onde non solo le gemme, gli orecchini, le collane, gli specchi, gli odori, & altre cose, che non hãno che far niente con la necessità del viuere, mà ancora i vestimenti più delicati, i veli di bisso, guanti, pellicce preziose, anelli, linerie molto sottile con ornamenti di lauoro, vesti di gran prezzo, e di colori molto pregiati, quadretti con ornamenti d'argento, o d'oro, ò d'ebano, libri ornati con perle, oro & argento, coltelli, forchette, cucchiai, ò guaine d'argento, corone di preziosi metalli, Reliquiarij d'oro, ò d'argẽto, oriuuoli piccoli di gran valore, paramenti di cuoi d'oro, ò di seta, e simili, pitture di gran prezzo, tauole, letti, e padiglioni simili, & altre cose simili, le quali sono tutte da i Dottori condennate, chiamate superflue tanto à gli huomini,

Siluest. in spec. Reg. obs. de vot. paup.

ni, quanto alle donne Religiose. Oltre, che queste cose sono argomento di vita secolare, la quale è tanto seueramente interdetta à Religiosi. Anzi che ne anco per licenza del Superiore, è lecito conuertire in propio vso le cose suntuose, come scriue il Nauarro, al quale consente, Azor nelle sue morali Instituzioni. Ancora Siluest. Sayr. e Gratian. in disc. reg. e molti altri, i quali dicono, che nel superfluo si presume fraude, ma tra alcuni de detti Dottori, ci è questa differenza, che se bene tutti vniuersalmente concludono, che nessuno de detti Regolari, è capace di cose superflue, nondimeno, alcuni dicono, che quella persona Religiosa, che tiene cose superflue di licenza del suo superiore incorre nella colpa, e non nella pena della proprietà. Altri dicono, che pecca di Auarizia, e non di proprietà, ne incorre nella pena, ma la Sacra congregazione de Regolari dichiara, che quella persona Religiosa, che tiene cose superflue ancora con licenza de sua Superiori, i quali non anno faculta, di conceder tal licenza à lor sudditi, non sono scusati ne dalla colpa, nè dalla pena della Proprietà, ma chi vuol auer più certo e veder più chiaramente tutto questo legga attentamente Aluaro Pelag.

comm. 4. de regul. n. 27. Lib. 12. c. 12. & consonat tex. in clé. p. deltat. Monach. egregie Lessius lib. 2. c. 41. dub. 9. n. 78. vers. nono non potest &c.

In verb. cas. apud Quaranta.

Ancora Turrecrem. nella Regola di S. Agost. & Giou.

tit. 2. Alfab. 8. membr. 5.

& Giou. Maubur. Reg. nel ſuo Reſeto. Determinano, che il Religioſo, che difende l'vſo di molte coſe ſuperflue, le quali poſſiede ſenza cauſa ragioneuole, come veſte, libri, & altri arneſi, e coſe ſimili, dicendo auer licenza dal Prelato, fa contro il voto della pouertà, perchè il Superiore del Conuento non a facultà di conceder tal licenza, come nel capitolo *Locupletari de Regul. Iur.* Et il Prelato il quale tollera, e permette tali abuſi, di coſe ſuperflue nella Religione, non e ſcuſato dal peccato, ma inretiſce, & intriga maggiormente l'anima del ſuddito & della propia, perche quella permiſſione, che non e vnita con la diſpenſa giuſta e ragioneuole, non ſcuſa dalla tranſgreſſione; Similmente quando i Superiori diſpenſano ſenza prudenza, apportano gran pericolo all'anime Religioſe, non le volendo reuocare: dicendo S. Paolo *Agentes, & conſentientes pari pena puniuntur*; Si che quelle perſone Religioſe, tanto Prelati, quanto ſudditi, che viuono in tal modo, e frequentano il concedere, e riceuere tali licenze, ſenza cauſa, & occaſione neceſſaria, ſono in pericolo di graui errori, perche viuono in ſtato contrario alle loro Regole, & à Sacri Canoni, e finalmente peccano grauiſſimamēte quelli, che ſenza ragione reſiſtano alla riforma

In 6. Clem. 8. ne ſ[illegible]o decr. de Re ſo m.

ad Rom. 1.

ma

ma di tali abusi, con difender se & altri, acciò non sien leuati, ne sradicati da lor Monisteri, perche propriamente sono disprezzatori della salute propia.

Replicherà forse alcuno. Se bene tengo cose superflue, tuttauia io non mene seruo se non in cose necessarie, nō mando mal niente, e tutto questo, verrà poi in possesso del Conuento, dopo la mia morte.

Qui veramente si può esclamare col Tritemio. O' tarda rassegnazione, la quale non viene da buona volontà, mà dalla necessità della morte. E che altro significa questo, se non voler poi professare la pouertà dopo morte? Dico adunque, che essendo il Religioso tenuto à osseruar Pouertà, non può in vita auer niente di superfluo.

Risoluiamo adunque, che tutto quello che soprauanza dalle cose necessarie, ne si deue, ne si può tenere dal Religioso, benche sia proceduta la licenza del Superiore, perchè quello auanza, non e lecito regolarmente si dispensi dal detto Superiore.

Il terzo requisito di questo peculio è, che si deue reputare come cosa d'altri interamente, e ne anche la veste che à indosso il Religioso, come dice il Cardinal Zabarella, deue giudicare, che

che ſia o poſſa eſſer ſua,per farne quello gli piace, perche ſarebbe Proprietario. Quello che è d'altri interamente non appartiene à noi per veruna ragione, non per ragione di dominio, non d'vſufrutto, non d'vſo certo,perchè in ciaſcuno di queſti termini ſi conſidera il *Ius*, ò la ragione, come auuertimmo ne' Preludij. La onde tanto è lecito à Regolari del pouero Cõuento ritenere il peculio, quanto ſtimano, che quello per niuna ragione ſe gli appartenga.

Prohibet id psũ D. Carolus Borromeus in Cõcil. Prouinc. lib. 6 tit. de Com vitæ vſu

Nõ per ragione di dominio, perchè di quello in verun modo non poſſono diſporre. Non per ragione d'vſufrutto perche nõ ſe ne poſſon ſeruire per ornamento o per diletto. Non per ragione di vſo certo,perchè ſe bene ſe ne ſeruono dentro à termini della neceſſità, tuttauia di queſt'vſo ne poſſono eſſere ſpogliati, quando piace al Superiore.

Dal che pare ſi deua conſtituire tre Propoſizioni o Regole.

La prima ſia,che nõ è lecito à Regolari donare, vendere, laſciare, & altri ſimili atti eſercitare aſpettanti al Dominio. La ragione è irrefragabile, perchè tutto quello è lecito tenere à Regolari, e lecito con queſta condizione, ſe lo ſtimeranno come coſa d'altri è non propia. Adunque ſi come colui, che poſſiede coſe d'al

tri,

tri, non ne può disporre, o donandole, o alienandole in qual si voglia modo, così il Regolare al quale è lecito possedere il peculio, in nessun modo ne può disporre.

Quæ tradit Azor Inst. Mor. lib 12. cap. 9.

Mà forse alcuno domanderà, se per consenso della Badessa sia lecito alle Monache, quelle cose che si sono acquistate o per industria e fatica, o per essergli state lasciate o donate, possedere priuatamente.

A questa domanda si risponde con la dichiarazione della Congr. del Conc. in *verb. Cas.* Che non è lecito, mà tutto quello che e donato, ò lasciato alla Monaca, ò che ella si sia acquistato con sue fatiche, lo deue rassegnare in mano della Superiora, la quale di quello, deue prima prouuedere alle necessità di quella Monaca, per causa della quale e peruenuto, donato, ò acquistato al Monastero, & il resto deue distribuirlo nell'vso comune del Conuento, e le parole della Sacra Cong. referite dal Quar. nel luogo citato son queste. *Per Sac. Conc. Cong. indistincte diffinitum est, & quicquid fuerit moniali á parentibus donatum, relictum, vel eius labore, & artificio quæsitum, omne assignari debere in manu Abbatissæ, quæ ex eo primum prouidere debet necessitatibus illius monialis cuius causa illud est quæsitum seu donatum, & reliquum in communem Monasterij vsum esse conferen-*

Apud Ste. Quaran.

ſrendum. Stante dunque queſta dichiarazione, chiaramente ſi vede, nõ eſſer lecito alla Monaca appropiarſi, e conuertire in vſi proprij li donatiui, laſci, ò danari acquiſtati di lauori, ò in altra maniera; E da queſta medeſima dottrina ſi puo cauare, che nõ e anco lecito alle Monache, il ricoprire queſta appropriazione di donatiui, laſci, ò danari di lauori, & altro cõ queſta condizione, che ogni anno ne deuino rendere al Moniſtero vna certa porzione o pẽſione, & il reſto poſſino conuertire in quell'vſo, che li pare e piace.

Queſto è veramente vn'vſo dãneuoliſſimo, mà talmente addomeſticato ne' Moniſteri, che è coſa miſerabile: e che altro par queſto, che ſtipulare vn patto contro la pouertà? Quaſi che la Badeſſa prometta di non contrariare à queſt'ingiuſto peculio, e dall'altra la Monaca prometta di pagare quell'annuale penſione: O veramente meſchina e deplorabile ciaſcuna di eſſe, eſſendo ingãnate tutte apertamente dalle fraudi diaboliche. Vna contamina la Pouertà, mentre riceue libera facultà di diſporre del peculio, e coſi abbraccia la proprietà; l'altra come dice Sant'Antonino coopera à vn negozio deſtruttiuo della Religione, mẽtre ammette la Proprietà, la quale, come l'Ellera le muraglie,

glie, così ella il fondamento della Religione, rode e distrugge.

Similmente domanderà alcuno, se sia lecito alle Monache, comprare annue rendite, & entrate ò riceuere altri frutti, sotto qual si voglia specie di contratto, e conuenzione senza incorrere nel peccato della Proprietà, e nelle pene fulminate dal Conc. Tridēt. de Reg. contro i Proprietarij, ancorche dette entrate, e frutti li riceuino con il consenso, e volontà, della Superiora, ò in nome del Monastero, e Conuento; e questo può succedere in più, e diuersi modi, come appresso, cioè.

Sess. 25. c. 2.

Alcune comprano in nome propio, rendite certe da persone Secolari.

Alcune le comprano da altre Monache.

Alcune dalli stessi Monisteri.

Altre danno certa quantità di denari al Monastero, acciò di quei lor denari, si compri à nome del Monastero, à ragione di sette, ò otto per cento, con questo, che le Superiore dieno à dette Monache particolari, quelle entrate le quali si riscuotono ogn'anno delle dette cōpre.

Altre sono, che danno alla Superiora, certa somma di denari à mano, per i bisogni del Monastero, con patto, ò tacita conuenzione, che il Monastero, ò la Superiora, gliene dia vna cer-

ta entrata, à ragione di vn' tanto per cento, durante la lor' vita.

A questa domanda, & insieme a tutti questi casi, risponde la Sacra Congreg. del Conc. che non e lecito ad alcuna Monaca, riceuer frutti, & entrate in nessuno de casi sopradetti, e se li riceuono incorrono nelle pene decretate cõtro i Proprietarij dal Sacro Conc. ne da queste pene, possono essere scusate per la licenzia della Superiora, alla quale ancora dal medesimo Concilio, vengono proibite queste concessioni; Mà deue per l'vffizio, che ella tiene souuenire alle necessità delle Monache, per quanto può dell' entrate del Monastero, ò vero delle limosine, e queste sono le parole formali della Sacra Cõgregazione in risposta de sudetti casi. *Congregatio Concilij censuit in nullo supradictorum casuum licere monialibus dictos fructus, seu redditus percipere; Et si perceperint incidere in penas propositas à decreto dicti capitis secundi de Reg. neque ab huiusmodi pœnis excusari ob licentiam Abbatissæ, quæ etiã dicti Cõcilij decreto in supradictis casibus cõcedere quidem prohibetur, sed debet pro suo munere, ex Monasterij redditibus, vel eleemosinis monialium necessitatibus in dies subuenire.* Dichiarando dunque la Sacra Congregazione cosi espressamẽte, che le persone Religiose le quali fanno dette Con-

detta Sess. 25. c. 2.

Sess. 25.

uenzio-

uenzioni e patti, ſieno proprietarie, & incorrino nelle pene aſcritte cõtro i Proprietarij, ſi vede chiaramente quanto ſieno illecite, e contrarie e diſtruttiue del voto della pouertà.

Mà di nuouo alcuno domanderà, ſe poſſa il Religioſo, donare alcuna coſa à nome del Conuento, o applicarla ad vſi pij.

Si riſponde di nò, parlando regolarmente: Mà queſto falliſce ſe tu ci aggiungi il conſenſo eſpreſſo, ò tacito del Superiore: perche all'ora non tanto il Religioſo priuato, quanto il Conuento per mezzo ſuo, ſi giudica abbia donato.

Di qui pare, che ſi poſſa far conſeguenza, di quelle Monache, che à certe donnicciuole, o à certi huomini mercennarij, per far loro ſeruizij ſecolareſchi, o procacciarli qualche comodità, come di comprarli da mangiare, o bere, ò andare à caſa de' loro parenti, gli danno de' danari, pane, vino, o altro, ſenza licenza della Badeſſa.

Veramente, è coſa aſſai chiara, che queſte fanno contro la pouertà, perchè come appariſce dalle coſe predette in quello, che auanza loro non ci hanno ragione alcuna, e tutto ſi acquiſta al Conuento, onde non poſſono à lor voglia diſporne. E queſto ſteſſo proibiſce manifeſtamente la Sacra Congregazione nel luo-

num. 14. go ſpeſſo allegato appreſſo il Quar. E ſe la Monaca delle coſe, che gli auanza, non può diſporne in donarle ad altri, quanto meno potrà di naſcoſto pigliare le coſe del Cõuento per queſto effetto? Certo che non ſi può negare in tal caſo, che fanno contro la Pouertà, eſercitando il dominio nel donare, e di più commettono furto, perchè tolgono le coſe altrui fraudolentemente, ſe però la picciolezza della coſa non le ſcuſaſſi.

tradit Azor Inſt. Moral. lib. 12. c. 12. & optime Leſſius lib. 2. c. 41. dub. 9. n. 78 verſ. ſeptimo nõ poteſt. &c

La ſeconda Aſſerzione ſia; che non ſolo nõ è lecito à Regolari diſporre del peculio, mà ne anche de' frutti di quello, perchè ancora l'vſufrutto vien loro proibito. Onde non poſſono ne donare, ne vendere, ne in altro modo diſtrarre i frutti del peculio.

Mà forſe s'opporrà alcuno dicendo: La cõſuetudine ne comporta, che verbigrazia ogni anno io ſpenda venti ſcudi in vſi del viuere neceſſarij; Mà io viuendo più parcamẽte, togliendomi ancora l'ordinario me n'auanzi di quello vna particella; Adunque queſti io potrò diſtribuire in quell'vſo, che mi parrà, e donarlo, o laſciarlo, o in altro modo alienarlo.

Riſponde l'Azor, che queſto ſi ſoleua già fare, perchè il tacito conſenſo del Moniſtero parcua lo comportaſſe, mà dipoi per decreto di Cle-

Inſtit. Moral. lib. 12. 9. verſ. ſexto quęritur.

Clemente Ottauo espressamẽte è stato vietato.

Incipit Religiosę congreg. &c.

La ragione di questa proibizione fù, perche la proua insegnaua, che cosi in gran parte si sneruaua la pouertà Religiosa.

La terza, & vltima asserzione sia, che à Religiosi, ne anco è lecito in alcun modo disporre, dell'vso del peculio.

Se alcuno verbigrazia concedessi altrui per vso vna tonaca, calzoni, calze, & altre cose necessarie al viuere, questo sarebbe peccato morta'e di proprietà; perchè egli à solamente l'vso incerto di quella cosa peculiare, talmente che ne può esser priuato ad ogn'ora. Mà come ne può esser priuato attualmente, s'egli sarà conceduta ad vn altro?

Consentiunt quæ tradit Azor Instit. moral. lib. 12 c. 12. vers. 2. quęritur. Apertius & melius Leonardus Lessius lib. 2. c. 41. dub. 9. n. 78. vers. Quinto non potest &c.

Adunque non potendo il Religioso ne del peculio, ne'de suoi frutti, ne dell'vso disporre à sua voglia, per nessuna ragione appartiene à lui il peculio. E se questo è vero come è verissimo, adunque egli deue riputare quel peculio, che tiene con licenza del Superiore, per vsi vtili e necessarij, non come propio, mà come cosa d'altri interamente.

Il quarto, & vltimo requisito del giusto peculio, è che il Religioso stia sempre pronto à rassegnarlo, quando occorrerà. Poichè, come dice Sant'Antonino, sempre la voluntà del Religioso

ligioso deue esser suddita al Prelato , di modo che ad ogni suo cẽno rassegni,altrimẽti nõ può tener cosa alcuna,senza lesione della pouertà.

Tradunt Siluester, Antoninus, Nauarrus, Gregorius de Valentia, & alijquos refert ac sequitur Frater Hiacynthus in opusc. Varior. monitor.&c pag.177.

E non basta,che quello ch'egli hà nel peculio sia interamente necessario,e che l'abbia con licenza del Superiore,e che lo giudichi veramẽte come cosa d'altri, mà deue ancor esser pronto à relassarlo ogni volta,che piacerà al suoSuperiore.

E certamente con buona ragione si richiede ancora questa qualità del giusto peculio , perche i Religiosi non hanno *Ius*, o ragione alcuna nel peculio , mà solamente l'vso incerto , o vogliamo dire l'vso del fatto. Mà se non vogliono rassegnare quelche hanno si arrogano l'vso certo, che affatto gli è proibito dal Sacro Conc. di Tren. Et il medesimo dichiara *Steph. Quar.in verb.casus* doue dice, che quel Religioso , che negasse al Superiore , il dar quelle cose che li sono state concedute per vso, ò vero non auesse animo preparato à rassegnarle , tutta volta che il Superiore le domandassi,sarebbe in stato di peccato mortale,e le parole son queste.

Azor Inst Mor.lib.12 c.12.Lessiu lib.2.c.41 dub.9.n.78. vers.2. t si. paratus.&c

Si Superior Concesserit monaco, vsum seu dentionem alicuius rei potest hanc licẽtiam semper ad libitum reuocare , adeo quod si ipse Religiosus negaret reddere Superiori semel concessum, vel non esset animo para-

to

to ad resignandum ipsi Superiori quotiescumq; voluerit, esset in peccato mortali, adunque deuono esser pronti à rassegnarlo.

Mà non mancano di quei Religiosi, che per questo si mostrano prõti à far la rassegnazione del peculio, perchè sanno quasi che chiaramente, che il Superiore mai la domanderà; Questi veramente non si possono chiamar pronti à rassegnare il peculio, perchè repugna l'animo loro. Mà Dio non si diletta semplicemente, come dice il Graziano, d'apparenze esteriori, mà del puro animo, e d'vna sincera coscienza. Adũque guardinsi costoro dall'eterno supplizio, mẽtre, che in tal guisa cercano in vn' certo modo d'ingannare Dio; perchè Dio, si come nõ può ingannare, cosi ancora non può esser ingãnato.

Dalle cose predette assai chiaramente si è visto, quali sieno i requisiti del giusto peculio. E questo e, non d'altra sorte è lecito tenere à Religiosi, che stanno in vn Conuento pouero, e talmente è lecito, che se bene hanno il peculio, tuttauia possono suffizientemente osseruare il voto della pouertà Religiosa. Mà non però e lo stato perfetto di Comunità, che ricerca il Sacro Conc. di Trẽto, mà e differẽte per le ragioni di sopra a carte 39. e cosi e diffinito, per alcune dichiarazioni di Clemente VIII. sopra il

capi-

45. e 46. capitolo delle constituzioni della Sacra Congregazione de Regolari circa la riforma de Monasteri di Napoli, e Salerno, referite da Stefano Quaranta. *in Summa Bullari verb. Monast. mon.* Et Nostro S. Papa Paolo V. più volte in voce à dichiarato à Generali dell'ordine di S. Francesco esser sua intenzione, che l'osseruanza del deposito sia disposizione preuia, per introdurre la perfetta Comunità, così riferisce Siluest. minor.

num. 73. in Spec. Regul. osseru.

Mà è ben verissimo, che molto di rado auuiene, che il Religioso abbia il peculio giusto, cioè cō quelli quattro requisiti di sopra dichiarati. E ciascuno ne resterà capace, che vorrà ben considerare, quanto sia difficile, che conuenghino insieme tutte le predette qualità.

Non occorre adesso, che maggiormente allunghiamo questo discorso del peculio, perchè dal giusto ò ingiusto peculio, si potrà venire in cognizione, se quello, o quell'altro Religioso, faccia contro alla Pouertà, e commetta il peccato della Proprietà.

Mà non posso già per vltimo far di meno, di non deplorare la calamità de nostri tempi, ne' quali vegghiamo molti Religiosi, (mi vergogno à dirlo, mà lo deuo dire per la verità) talmente dediti & astretti al peculio, e che talmen-

mente abborriscono la vita comune, e talmēte attendono à lor comodi e diletti, che ci è da temere grandissimamente, che ancora molti di essi corrino all'eterna dannazione. Perche come dice il Graziano Carmel. nel lib. della Disc. Reg. del voto della pouertà, & allega il Soret. i Proprietari, di raro si pentano e Confessano, e fanno penitenza della proprietà, e però con quella entrano nel Sepolcro, e ne supplizi eterni in compagnia de' demonij. Et il medesimo approua il Tritemio con queste parole. *Moriuntur vt plurimum sine vera penitentia, qui contra Monasticam institutionem peculium possidere non verentur*. E certo è tanto necessario il viuere à comune à Religiosi, che come dice vn Dottore, *Paupertatis votum, vix aut ne vix quidem, absq; vita comuni inuiolatum esse potest*: E malageuole è quasi in possibile, osseruare il voto della pouertà, senza la vita comune.

Questo solo aggiungo, che ci lasciò scritto San Gregorio: Doue da' Religiosi, si tiene il peculio, quiui non può stare concordia ne carità, e doue non è carità, quelle Religioni sono come vn'Inferno, e gli abitatori di esse, sono peggiori de gli stessi Demoni.

Lib. 10. Ep. cap. 25.

SE I REGOLARI POSSINO *tenere, o amministrare per loro vso, beni stabili, con licenza del Superiore.*

DI questo ci è gran controuersia appresso i Sacri Dottori, e noi la referiremo in questo luogo, per esaminarla e deciderla, conforme alla verità. Mà prima bisogna circoscriuere i termini della questione, per rimuouere ogni oscurità e dubbiezza.

Si deue adunque supporre, che si hà da trattare de' Religiosi priuati, essendo differenza trà questi, e gli altri, che amministrano come vfiziali pubblici i beni del Conuento, e de gli vfiziali publici, non ci è dubbio alcuno, che possono tenere, & amministrare beni stabili.

Dipoi si deue supporre, che la licenza data dal Superiore, sia stata data reuocabilmente, per che altrimenti, non occorrerebbe disputare del punto proposto, e douerrebbesi dire risolutamente, che il Religioso non può tener beni stabili, essendo che in tal guisa, egli commetterrebbe Proprietà, arrogandosi l'vso certo, che interamente gli è interdetto, come nel tratta-

to

to di ſopra più volte ſi è dichiarato.

Finalmente ſi deue ſupporre, che ſotto nome di beni ſtabili, non ſolo ſi contengono, ville, caſe, è ſimili altri beni immobili, mà ancora cenſi, penſioni, e ſimili, che ſono coſtituiti per lungo tempo, e ſon certi. Come trà gli altri nota il Lopez, e ci è il Teſto eſpreſſo nella legge Canonica.

Inſtr. Cõſc. par. 2 c 5. tex. expreſſus in clem. exiui de verb. ſignif.

Mà per toccar meglio il punto della queſtione, ſarà bene proporre il caſo, e ſia queſto. Succede, che il Muniſtero acquiſta qualche caſa, o cenſo, o altra coſa ſtabile, o per legato, heredità, donazione, o altro modo d'acquiſizione legittima. Vn priuato Religioſo, che forſe è ſtato cagione di quell'acquiſto, domanda al Superiore, che gli ſia conceduta quella caſa, o quel cenſo, acciò poſſa con le rendite, e frutti di eſſa, procacciarſi le coſe neceſſarie, per non l'auer dal Cõuento per eſſer pouero. Si domanda, ſe queſto Religioſo, ottenutane la licenza, poſſa amminiſtrare queſti beni ſtabili lecitamente.

L'oppinione affermatiua tenne da principio l'Oſtienſe, ſeguitãdola dipoi Silueſtro, Giouan Andrea, e l'Abate Panormitano: il Nauarro ancora ſottilmente cerca difenderla ne' ſua Commentarij.

In cap. cum ad Monaſt. de ſtat. mon. verb. Religio 6. q. 7. & 8. q. 5. c. cum ad Monaſt. De Regul. com. 2. n 14

Per la quale si sogliono principalmente addurre due testi nella legge Canonica, vno nel cap. *de Viduis* e l'altro nel *c. insinuante*, al tit. *Qui clerici vel &c.* Dall'vno, e l'altro si raccoglie chiaramente, che può vna Vedoua o fanciulla con tal patto, farsi Religiosa, che non resti obbligata di stare nel Claustro, e conuiuere con l'altre Religiose, ma le sia lecito rimanere sola in sua casa. Adunque ne seguita necessariamente, che ancora le sia lecito auer l'amministrazione di essa, & il peculio de' beni stabili per sostentarsi. Adunque non repugna al voto della pouertà, amministar beni stabili per suo vso, e così il Religioso priuato, potrà farlo con la licenza del Superiore.

27 quest. 2.

Nel secõdo luogo per l'oppinione affermatiua così s'argomenta. L'auer beni stabili, che si posson reuocare ad ogni cenno del Superiore, non induce dominio, o proprietà, o vsufrutto, o vso, che consista in Iure, cioè vso certo, mà solamente vso del fatto, il quale non repugna al voto della Pouertà, come scriue Sãt'Antonino; Adunque si deue dire, che sia lecito à Regolari nel prefato modo tener beni stabili.

par. 3 tit. 16. c. 1. 11.

Nel terzo, & vltimo luogo si adduce la Consuetudine, la quale si chiama ottimo Interprete della legge. Perchè dicono i difensori di questa

Ex nõ scripto Inst. de iur nat. gēt & ciu.

ſta parte, che ſi coſtuma, e ſi vede generalmente, che i Religioſi aggrauati dall'età, quali ſono bemeriti della loro Religione, ottengono da' loro Superiori, qualche poſſeſſione, doue ſia buon'aria, e poſſino comodamente abitare inſieme con l'vſo, & amminiſtrazione di eſſa. Adunque ſe non la legge eſpreſſamente, almeno la cōſuetudine dichiara, che poſſono i Religioſi tenere, & amminiſtrare per loro vſo, beni ſtabili, precedente la licenza reuocabile del Superiore.

Queſti ſono i principali fondamēti della parte affermatiua, de' quali faremo giudizio più da baſſo, dopo la noſtra deciſione.

La negatiua contraria, tēnero antichi e grauiſſimi Autori, trà i quali Giouanni Gerſone, Gherardo, Pirrino, e molti altri, come atteſta Lodouico Lopez nel luogo allegato.

Per la quale primieramente ſi adduce il teſto, con molt'altri, concordanti nel cap. *Iohannes frater, de Regular.* doue al Monaco, o vero Regolare, è proibito auere alcuna coſa peculiare. E non ne lo ſcuſa la licenza del Superiore, in qual ſi voglia modo conceſſa, perche come dice eſpreſſamente il teſto nel cap. *Cum ad Monaſterium, de ſtat. Monach.* niuna diſpenſa, ne anche del Sommo Pontéfice, non che del Prelato,

circa

circa il tenere alcuna cosa peculiare può valere. Mà chi negherà, che il peculio s'induca se alcuno Religioso amministrerà beni stabili, e di quelli si seruirà come gli piace, per le sue necessità? Adunque si deue dire, che questo peculio, non sia legittimo, o comportabile.

Secondariamente sopra tutti gli altri, fauorisce quest'oppinione il Testo, nel cap. sec. de' Regul. nel Concilio Tridentino, Doue a Superiori espressamente è vietato, il concedere à Religiosi, i beni stabili, non solo con titolo d'vsufrutto, mà ancora d'vso, & amministrazione. Di più aggiunge Clemente VIII. *Etiam sub nomine depositi vel custodiæ.* Che adunque ci resta da dubitare?

Sess. 25.

Nel terzo & vltimo luogo, si può argomentare in questa guisa. Ogni occasione di far peccato, sempre si deue diradicare. Mà se fusse stato conceduto à Religiosi il predetto peculio di beni stabili, si sarebbe aperto vna strada, & vn campo larghissimo, ad abusi graui, & all'occasioni di peccare contro la Pouertà Religiosa: Adunque si deua determinare, che non sia cōceduto legittimamente.

Questo ancora basti per l'oppinione negatiua: Adesso che risolueremo?

Certamente pare, che in questa controuersia

ſia s'abbia da diſtinguere, come fanno l'Azor, & il Lopez. E la diſtinzione e queſta.

O noi parliamo riſpetto alla legge antica, o riſpetto alla legge nuoua, cioè, o auanti, o dopo il Concilio Tridentino.

Nel primo caſo, l'opinione affermatiua, ſe bene è combattuta da molte difficultà, tuttauia molto bene ſi potrebbe ſoſtenere, perche non ci è legge eſpreſſa in contrario, e a tutte le leggi, che proibiſcono il peculio, vna ſola riſpoſta ſeruirebbe, ed è queſta, che tutte parlano della Proprietá; E non è coſa inſolita, che i Sacri Canoni, il più delle volte confondino queſti due termini, proprietà e peculio. Mà noi ſaremo fuori del caſo della Proprietà, perchè il riceuere beni ſtabili reuocabilmente, non include ne dominio, ne proprietà.

Si aggiunge ancora, che auanti al Concilio, ſi era introdotta la conſuetudine di farlo, e veramente, come ſi è detto di ſopra, la conſuetudine à forza di dichiarare la legge.

Finalmente non mancherebbono, altre ragione & autorità, per prouare, che ſi poteſſi tenere da' Religioſi queſto peculio, di beni ſtabili, nel prefato modo.

Mà nell'altro caſo, atteſa la diſpoſizione del Concilio Tridentino, l'oppinion' cõtraria par

tanto

tanto chiara, che esclude ogni dubbiezza. E le parole cauate dal fonte del Sacro testo, chiariranno benissimo questa verità.

Cap. 2. de Regul. Sess. 25.

Nemini Regularium, dice il Concilio, *tam virorum, quam mulierum liceat bona immobilia, vel mobilia, cuiuscumq; qualitatis fuerint, etiam quouis modo ab eis acquisita tanquam propria, aut etiam nomine Conuentus possidere, vel tenere.*

Insin qui apparisce, che la proibizione de' Sacri Canoni, è approuata e confermata, cioè che nessuno Religioso, possa tenere alcuna cosa propia o peculiare. Or' se altro non si soggiugnesse, si raccorrebbe dalle predette parole, che quel peculio, che non contiene proprietà può tenersi da' Religiosi, quali è quello, di che noi trattiamo, come di sopra abbiam prouato. Mà che soggiunge dipoi la Santa Congregazione in quel testo. *Nec deinceps liceat Superioribus bona stabilia alicui Regulari concedere etiam ad vsufructum, vel vsum, administrationem, aut commendam.*

Due cose principalmente si deuono auuertire in queste parole.

La prima, che il testo, dice *Nec deinceps liceat*, quasi dica, prima innanzi al Concilio pareua, che fusse lecito à Religiosi, il tenere beni stabili, con titolo d'vso ò amministrazione, mà

per l'auuenire non vogliamo, che sia lecito: E veramente, considerate bene queste parole, si vedrà che ad altro senso, che à questo non possono meglio referirsi.

La seconda sia, che il Sacro Testo nel perriodo di sopra, auea parlato de' beni tanto mobili, quanto immobili, & auea di questi interdetto la proprietà, o'l peculio. Perchè dunque adesso tratta solamente de' beni immobili, ò stabili, mentre dice, che questi non si possono concedere à Religiosi, per vso, o amministrazione? Certo che niun'altra è la cagione, se nō perchè si deue constituire differenza in questo punto, trà beni mobili, & immobili. I mobili si posson concedere per vso, & amministrazione, & è lecito auere il peculio di essi, sotto quei requisiti, che si sono esposti nel trattato del peculio, nel terzo stato de' Religiosi. Mà circa gl'immobili, e stabili, se ne poteua quistioneggiare, e perciò il Concilio Trident. volle espressamente farne la disposizione predetta.

Adunque dal sopradetto Testo, si caua vn' fondamento molto valido per la negatiua.

Secondariamente, fà forza per la medesima parte, il considerare, che il Sacro Concilio niente più risguardaua, che d'estirpare quegli abusi, che à poco à poco s'erano moltiplicati frà i Re-

ligiosi, e di proibire tutte quelle cose, che allo stato Religioso arrecassino, o fussino per arrecare qualche nocumento. Mà veramente era di molto danno à Regolari, il tenere beni stabili, com'aueua insegnato la pratica quotidiana, e di nuouo saria stato d'altrettanto danno, perchè niuno neghera, che questo facilmente si possa conuertire in lesione del voto della pouertà. Che merauiglia dunque se abbia voluto il Sacro Concilio, leuare quest'occasione à Regolari, e qualunque strettezza, indurne da vantaggio sopra questo punto. Veramente doue è il pericolo vrgente, quiui si procede più cautamente col fuggire, che coll'arrisicarsi. Al che alludino quelle cose, che scriuono l'Azor, & il Lopez ne' luoghi allegati.

Fermata dunque l'oppinione negatiua, per le sopradette ragioni, non resistono i fondamẽti addotti per la parte contraria.

Quanto al primo del cap. *de Viduis*, e del *cap. Insinuante*, si risponde, concedersi che la disposizione di quei Testi, procede rispetto alla legge antica, mà in contrario è stato decretato dal Concilio Tridentino, dou'è espressamente vietato à Regolari il tenere beni stabili.

Al secondo si risponde, confessando, che non s'induce dominio, o proprietà in questo pecu-

peculio, di beni ſtabili, reuocabile à voglia del Superiore, mà non ſi può negare, che non ci ſia per eſſo gran pericolo di offendere la Pouertà, e che non ſi apra vna ſtrada larghiſſima, per introdurre abuſi di molto momento. Adunque non è marauiglia ſe per la nuoua legge, ſia ſtato eſpreſſamente interdetto queſto peculio.

Al terzo, ſi riſponde, che auanti al Concilio Tridentino, la cõſuetudine introdotta appreſſo i Religioſi, di tenere beni ſtabili nel modo predetto, ſi poteua difendere, come quella, che nõ aueua alcuna legge contraria eſpreſſamente. Mà dipoi eſſendo eſpreſſamente repugnante il decreto del Concilio, per ragione del pericolo, che corrono i detti Religioſi, queſta conſuetudine non ſi può attendere, o difendere, perchè eſſendo irrationabile, o vero contro la legge, più toſto ſi deue chiamar corruttela, che conſuetudine.

Par dunque, che ſi deua fermamente riſoluere, che il peculio de' beni ſtabili, ſe ben conceduto dal Superiore, per reuocarlo à ſua volontà, non ſi può tenere da qual ſi voglia Religioſo, con tutto quel che in contrario determini il Nauarro nel luogo citato. Perche quello ch'ei dice, che il predetto peculio, non contraſſà al decreto del Sac. Conc. come non indu-

cente alcuna cosa di nuouo, questo cō sopportazione d'vn tanto gran Dottore, veramēte stà in cōtrario, essendo che dalle parole dello stesso Concilio di sopra esaminate, il contrario apertamente si conuince. E perciò non potrà alcuno difendersi sotto questa opinione del Nauarro, essendo confutata dalle predette ragioni, & autorità, altrimenti con grandissima perdita sarà finalmente forzato à confessare, la sua colpa, & ostinazione.

DI-

DISCORSO MORALE intorno alla Comunità Religiosa, di quanto di sopra s'è detto.

NELLA questione, e Discorso precedente, gli Articoli proposti circa la proprietà e peculio de' Religiosi, sono stati esaminati puramente, e resoluti conforme alle Proposizioni e fondamenti più veri, sicuri e reali, che si trouano appresso i Sacri Dottori. Non hà dubbio, che molte resoluzioni parranno à qualcheduno, troppo strette e seuere, mà si deue prima auuertire, che quando si tratta di Religiosi, non si può trattare di larghezza, e facilità, poi chè questi si obbligorno solennemente a Dio, di camminare per la via della perfezione; e lo stesso nome Religioso, altro non denota, conforme alla sua natura, e proprietà, che strettezza, & obbligazione. Potrebbe ancora qualcheduno talmẽte sottilizzare, intorno à questa materia, che con argomenti e distinzioni speculatiue mostrasse, che la proposta dottrina constituisce molto più stretta, che non è la vita Regolare, e può più tosto indurre nella

D. Aug. lib. de vera relig. D Thó. 2.2. quæst. 1 art. p.

la Religione pensieri scrupolosi, che soda e perfetta osseruanza. Mà ben si douerrebbe fare reflessione, che altri nõ sono quei Frati, o Monache, le quali stanno sù certi punti stiracchiati, e dichiarazioni soffistiche per saluare i peculij, che quella parte la qual viue più larga e più relassata nelle cose Spirituali. E se si andrà cõsiderando bene la verità, e riducendo tutte le cose à suoi primi principij, si vedrà chiaramente, che le sottigliezze non reggono, e che finalmente il Religioso, deue aspirare à vita perfetta, sicura e lontana, da ogni affetto e possessione di cosa terrena; onde non può senza grande scrupulo, seguitare quell'oppinione, che lo mette in pericolo di deuiare dalla perfezione.

Che se altre non fussino le ragioni, questa sola, pare che lo conuinca potentemente, dico il considerare, che lo stato della Religione, è stato instituito da Giesù Cristo, e regolato da ciascuno de' Santi Fondatori, conforme alla vita, e dottrina di quello, per assicurare quanto si può la salute dell'anime. Dunque non deue il Religioso soggettarsi à pericoli, e doue la via è piana, libera, e spedita, andarsi mettendo innanzi le pietre per inciampare. Cosi veramente fà colui, che và inuestigando ragioni, & argomenti, per sostentare e colorire quell'oppinio-

pinioni, che inducono maggiore facilità, e larghezza nel voto della Pouertà. Ne voglio tralasciare in questo luogo, quelche hò sentito dà Religiosi, di molta grauità, Maestri in Teologia, e Predicatori famosi, che essi auean' seguitato molto tempo le distinzioni, e sottigliezze circa questa materia, mà poi finalmente spogliatisi di passione, l'auean' deposte con grandissimo pentimento & amarezza, perchè in verità non hanno buona sussistenza, e molte volte nella speculazione si reggono, mà in pratica non si possono ridurre senza grauissimo pericolo: e loro stessi confessauano, che tutto quel tempo erano stati in peccato mortale. Ben diceua Sant'Eusebio Nisseno, che è cosa molto nobile entrare in Religione, mà se poi non s'attende esattamente all'osseruanza de'voti, è altrettanto pericolosa d'incorrere in dannazione. E come il voto della Pouertà, si può osseruare perfettamente col peculio? Certo, che lo negano i Sacri Canoni, e perciò comanda il Concilio Tridentino la Comunità. Adunque il peculio, se non altro mette in pericolo il Religioso di dannazione. Veramente se il lottator' ignudo, come dice San Gio: Crisostomo, combatte più gagliardamente, il notatore spogliato, passa più facilmente il fiume, il viandan-

Homil. 9. ad Monac.

c. Iohannes frater, de regul. c. Sup quodam. c. Monachi. Cũ ad Monasterium, de stat. mõ. Sup. illud Act. Apost. 2. & apposite sunt in die illa animæ circiter tria millia &c.

te

te deposto il peso & il fardello, cammina più leggermente, come non deue il Religioso aborrire i pecolij, e le superfluità, per assicurarsi di vincere il Demonio lottatore robustissimo, di varcare il fiume, di tanti affetti mondani, e camminare, à gran passo nella strada di vita eterna? Questo medesimo insegna San Girolamo parlando propriamente de' Religiosi: vuoi assicurarti, (dic'egli,) d'auere à vincere il Demonio? *Vestimenta proijce ne succumbas*, che è l'istesso che dire, spogliati d'ogni possesso di cosa materiale, & osserua perfettamente, il voto della Pouertà.

Apud Eufeb. de morte Hieron

Mà lasciato da banda questo punto, o ragione di sicurezza, io non mi posso capacitare, come i Religiosi non abbraccin' la Santa Comunanza, quale è la strada reale, e sicura, per viuere in perfetta Pouertà, essendo che in essa veramente si troua maggiore quiete e soddisfazione, tanto per la parte corporale, quanto Spirituale. Quiui non si hà da pensare, come procacciarsi quella o quell'altra cosa, che bisogna, poichè la Religione, come Madre amoreuole, la prouuede e stà vigilante, per somministrarla, acciò ne anche si abbia pẽsiero di domandarla.

Quiui non è negato all'vno, quelche è conce-

ce-

ceduto all'altro, se il suo bisogno ancora lo richiede. Quiui finalmente ogni carità, ogni benefizio, è commune à tutti, destrutta ogni parzialità, sepolta ogni occasione d'inuidia e discordia. E quale stato di maggiore quiete si può immaginare? Per questo è assomigliata la Religione alla vita Beata, poiche quiui i Religiosi à guisa de' Santi in Paradiso, tutti participano d'vno stesso bene, e nessuno hà bene e contento, che nō gusti e non abbia l'altro. A che dunque aborrire la Communità, e voler nella Religione tenere i peculij, se questi affannan' la mē te, & ingombrano l'animo d'inquietezza, doue quella lo riempie di pace, e trāquilità. O come bene disse Sāt'Ambrogio, che *Diuitiæ dictæ sunt quod mentem diuidant*, certo, che niuna cosa più diuide, o disturba la mente del Religioso, che la possessione del peculio, e la douizia, ò superfluità delle cose temporali. Mà per il contrario niente più quieta e pacifica i cuori, che la Santa pouertà Religiosa, poiche essendo ella come muraglia fermissima, nō vi può penetrare qual si sia disturbo di catriua sospezione. E perciò diceua vn Santo, la pouertà come muro fermo della Religione, si deue amare. Mà se alcuno dicesse, che si contenta più tosto di stare in questi pensieri, e trauagli che in pace e quiete, sappia, che non se ne contenta la Santa Religione,

lib. 2. de Abraā c. 8.

1.Corinth. 7. 12. la quale seruendosi del detto di San Paolo, *Volo vos, sine sollicitudine esse*, vuole che i Religiosi sieno liberi e sciolti dalle cure terrene, acciò possino più liberamente attendere alla vita perfetta, & all'imitazione di Giesù Cristo.

Oltre a ciò vuole la Sãta Religione, alla quale si sono dedicati volontariamente i Religiosi, che si eserciti quella professione, che è più nobile e degna nel cospetto di S. D. Maestà; e quale è questa? disprezzare in tutto, e per tutto le commodità e beni temporali, aspirar solamente alle ricchezze Celesti, conuersar con gli Angeli, e con Dio per mezzo dell'orazione e contemplazione, senz'alcuno impedimento d'affetto terreno, e finalmente star sempre intento con la volontà, e con l'opere, all'ossequio e seruigio diuino. Questa è la nobiltà e degnità dello stato Religioso, la qual' aborre ogni vil' impaccio & affetto di cosa materiale. Per questo, dice San Girolamo (Epist. ad Demetr.) metteuano i fedeli, facendo voto di pouertà, i danari à piedi de gli Apostoli, perchè le ricchezze, & i beni temporali da' Religiosi, si deuono calpestare. Mà che auuenne ad Anania e Saffia, i quali occultorno parte del prezzo ritratto dalla venduta possessione, per serbarsi il peculio? dice il Testo negli atti degli Apostoli, (Act. 5. 2.) che subito caddero morti. Mà voglio qui raccontare alcune miserie,

chè

che oggi di si veggono frequentissime in molti Monisteri di Monache, o Frati; e ciascuno poi ne tragga la consequenza, se in essi, si viue conforme alla nobiltà e perfezione, che richiede lo stato Religioso, e se con ragione si possa temere, egual successo al di sopra referito, cioè che questi Religiosi, quando meno se'l pensano sien' condennati all'eterna morte.

Principalmēte aborriscono, & in particolare le Monache, il Nouiziato comune, che è tāto commendato da tutte le Sante regole, perchè ciascuna vuol tenere appresso di se fáciulle, per guidarle à suo senno. Si murano celle particolari, per goderle in vita, e poi lasciarle à quella, o quell'altra Monaca, o Frate suo parēte, discepolo, o deuoto. Attēdono à guadagnar danari, per poter poi splendidamente esercitare gli vfizij del Monistero, & acquistarsi gloria d'auer superato l'altre, e per tal causa dispensa il Superiore, o Superiora dal Coro, per molti anni: per il Comune non lauorano; si veggono le Monache allegrate, & i Frati in pubblico vendere e comprare; proccurano con ogni sorte d'industria di fare vn paramento, o altre cose cō l'arme, e nome loro, si fanno scriuere in Congreghe, pagando la tassa annuale; comprano celle frà di loro; dāno somma di danari al Monistero o Conuento, perchè sia ceduto loro vn

entrata annuale di esso: I donatiui che hanno di fuori gli vĕdono per far danari, e disporne à lor voglia, fanno diuision d'orti, e di stanze frà loro, mangiano nelle lor celle, facendosi cuocere le viuande à lor gusto, si vestono con abiti più sottili ò più grossi, secondo che torna lor comodo, tengono cagnolini, & altri animali di spasso; adornano le lor celle, e le tengono abbondanti di masserizie, le quali distribuiscono poi all'ora della morte à chi, e come gli piace, danno danari in serbo à Secolari, perchè stieno occulti, o gli tengono à guadagno sù bestiami o botteghe, o gli fanno trafficare da terze persone, portano in Refettorio cibi particolari a lor gusto: I Confessori e Predicatori s'affaticano con ogni sollecitudine nelle loro funzioni, per accumular danari, & incitano ancora i penitenti à far limosine à loro stessi, per poterle poi applicare alle loro intenzioni, riceuono prouisione nell'esercitare gli vfizij communi del Cōuento. Prestano fuori del Monastero, accettano in nome propio, fanno testamenti, restano d'accordo con altri Religiosi, ò con licenzia, ò senza licenzia del Prelato, che dopo sua morte succeda vn'altro nel suo auere, danno via in pericolo di morte quello, che si sono appropriati con intenzione guarendo di quella infermità, di ricuperarlo. Del lor' peculio lasciano che

gli

gli ſien fatti ſacrifizi dopo morte, ò paramenti di Chieſa, donano qualcoſa alla Religione, ò laſciano, per i biſogni di ſagreſtia, ò infermeria, ò ſimili ofizij, ſuccedano nelle heredità, e riceuono le coſe che li ſono laſciate, ſi di mobili, come di annue entrate, e le riſcuotono come coſe iuridicamente ſpettanteli, ſi affezionano alla cella come propia, e ſi lamentano quando quella, ò altra coſa gl'è tolta, ò cambiata, ſi ſeruono delle coſe in vſo diuerſo da quello, che gl'è conceſſo, e di coſe ſuperflue, nõ ſi ſeruono di quelle coſe che hanno, mà chieggono quelle ſteſſe al Conuento, per riſpiarmare le loro, & accumulare, ſi appropriano l'vſo delle coſe comuni, tengono in mano di Secolari, denari, ò altre coſe ſenza licenza del Superiore. In tempo di malattia, ò di ſantità, conſegnano le chiaue delle lor celle, ò caſſe al Superiore, con intenzione, che non caui nulla, vendono le coſe deputate al loro vſo, riceuono dal lor Monaſtero per legge, ò conſuetudine qualche coſa nõ auendo neceſſità, e molti, e molti altri atti proprietarij fanno. Notati da Aluar. Pelag. de *Planctu Eccl.* e finalmente tanto Frati, quanto Monache vogliono viuere alla Secolareſca. Queſta è dunque la corriſpondenza, che ſi rende allo ſtato ſi nobile è perfetto della Religione? vn Religioſo, che à diſprezzato il Mõdo e tutte le

Lib. 2. c. 67

D. Bernar. ad monach S. Bern. cose di esso, che à lasciato Padre, Madre, parẽti, & amici, che si è murato ne Monisteri, & obbligato à perpetuo carcere, & à star sempre sotto chiaue e sotto portinaro, che à lasciato la sua volontà, obbligandosi à seguir sempre quella degli altri, vederlo poi affezionato à certe bassezze, e continuamẽte rigirar col pensiero, e cõ l'opere intorno ad vn vil peculio, senza vn'ora di quiete d'animo, e di puro affetto verso Dio, certo cõnien dire, che questa è pazzia e cecità grãdissima, come dice S. Bernardo, poichè si getta Idem ibidẽ via miserabilmẽte quell'infinito acquisto fatto dauanti a Dio per tãte grand'opere, e si entra in seruitù di cose vili, & abiette. Onde quella Bea-4. par c. 30 ta Madre Suor Maria Maddalena de'Pazzi, cõsiderando tal'ora quãto la proprietà danneggiana la Religione, esclamaua con grande affetto: ò come Giesù mio la bellezza della pouertà Religiosa e diuenuta deformata, per la maladetta proprietà, o quante anime Religiose abbruciano nell'Inferno, per non auer tenuta in pregio, & osseruata la Santa pouertà. Mà la cagione di questo non può esser'altra, come dice San Francesco, se non perchè lo spirito del Reli-Cron. par. 1. lib. 2. c. 19. gioso, è intiepidito e raffreddato nel calore della grazia, onde non trouando più consolazione nelle cose Spirituali, e necessario che si vada trattenendo intorno à quei bassi oggetti delle

cose

cose esteriori. Muouasi dunque il Religioso, se altro non lo stimola, almeno per nobiltà, e generosità d'animo, ad abbandonare i peculij, à seguitare la vita Comune, se non vuol degradare dallo stato suo, e se non vuol perdere quell' eminenza di gloria e beatitudine, che il suo Signore gli à destinato.

Finalmente io concludo, che se il Religioso non vuole ne per assicurar sua salute, ne, per viuere in maggior pace e tranquillità d'animo, ne, per corrispondere alla nobiltà della religione abbracciar la Santa Comunità, e seguitar quell'opinione, che si accosta maggiormente alla perfezion del suo stato, egli lo deue fare per mera obbligazione, perchè come dice S. Tommaso, il Religioso si è obbligato a Dio di camminare per quelle strade, che conducono alla perfezione della vita Cristiana, & vna delle principali è questa, ch'egli s'allontani dalla cupidigia, e dal maneggio del danaro, e delle cose tẽporali. Or' dunque s'egli vorrà tenere il peculio, & attendere all'acquisto di esso in tanti modi vili, che si son detti e tralasciati, non vero mà finto Religioso potrà dirsi, come transgressore dell'obbligazione contratta con Dio, & in vece di salire al monte di perfezione, e quindi alla Gloria eterna, se n'andrà correndo al precipizio dell'eterna dannazione.

2. 2. quest. 186. art. 7.

IL FINE.

LICENZIE.

Il Molto Reu. Signor Cosimo Minerbetti Arcidiacono Fiorentino, si contenti vedere la detta composizione, e riferisca. adi 26. Ottobre 1618.

Piero Niccolini Vicario di Firenze.

Io Cosimo Minerbetti Arcidiacono di Firenze, ò letto il presente Discorso del molto Reu. S. Vincenzio Puccini, e non hò trouato cosa contraria alla Santa Relig. Cattolica, giudico si permetta, che si stampi, riputandola opera vtilissima. In quorum fidem scripsi propria manu. adi 6. di Nouemb. 1618.

Cosimo Minerbetti Arcid. Fior.

Concedesi che si stampi, osseruati gl'ordini soliti.

6. Nouemb. 1618. Piero Niccolini Vic. di Fir.

Il Molto Reuer. P. Rettore de Gesuiti veda la presente opera, e referisca, il di 6. di Nouemb. 1618.

Fr. Gio: Paolo Inquisit. Gener. di Fir.

Io Tomaso Massucci della Compagnia del Giesù Rettore del Collegio di Firenze, hò letto il presente Trattato e nò vi hò trouato cosa ripugnante alla Fede; anzi mi è parso fauoreuole alla esatta osseruanza della Religiosa pouertà. questo di 12. di Nouemb. 1618.

Thomas idem qui sup. man. prop.

Vista la attestazione del molto Reuer. P. Fra Tomaso Massucci della Compagnia del Giesù, diamo licenza che si possa stampare, osseruati gl'ordini questo di 14. di Nouembre 1618.

F. Gio: Paolo San Gio: Inq. Gener. di Fir.

Stampisi. adi 15. di Nouembre 1618.

Niccolò dell'Antella.